

**Cons. autom.
Serie A – CIRCOLAZIONE STRADALE**

A0001		Sono classificati veicoli secondo il CDS	
	1	le macchine uso bambini	F
	2	i ciclomotori	V
	3	le macchine uso disabili	F
	4	gli animali da trasporto	F
	5	gli autoveicoli e loro rimorchi	V
	6	i filoveicoli	V
A0002		Un autoarticolato è costituito da	
	1	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
	2	trattore stradale e semirimorchio	V
	3	motrice e rimorchio	F
	4	due parti comunicanti e collegate permanentemente	F
	5	autocarro e carrello appendice	F
	6	autocaravan e rimorchio	F
	7	due veicoli dei quali uno è un semirimorchio	V
	8	due veicoli dei quali uno è un trattore stradale	V
A0003		Un autotreno è costituito da	
	1	trattore stradale e semirimorchio	F
	2	motrice e rimorchio	V
	3	due parti comunicanti e collegate permanentemente	F
	4	qualsiasi veicolo adibito al trasporto merci o persone	F
	5	autovettura e rimorchio	V
	6	trattore stradale e carrello appendice	F
	7	due veicoli dei quali uno è un rimorchio	V
A0004		Gli autoveicoli comprendono	
	1	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, mezzi d'opera, autotreni, autoarticolati, autosnodati	V
	2	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, trattatrici agricole, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	3	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, macchine operatrici, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	4	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, carrelli, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	5	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan, quadricicli a motore, autotreni, autoarticolati, autosnodati	F
	6	autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per usi speciali, autocaravan	V
A0005		I veicoli per trasporto specifico sono	
	1	muniti esclusivamente di speciali attrezzature	F
	2	destinati al trasporto di non più di nove persone	F
	3	destinati al trasporto di determinate cose o persone in determinate condizioni e muniti permanentemente di speciali attrezzature	V
	4	destinati al trasporto di determinate cose	V
	5	muniti di speciali autogru	F
	6	autocaravan	F
A0006		I carrelli appendice sono considerati	
	1	rimorchi	F
	2	parte integrante del veicolo a cui sono abbinati	V
	3	carrelli	F
	4	rimorchi TATS	F
	5	motoveicoli	F
	6	autovetture	F
	7	idonei per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0007	La categoria internazionale dei veicoli (L, M, N, O)	
	1 è indicata solamente sui documenti relativi all'omologazione del tipo di veicolo	F
	2 può trovarsi indicata sulla carta di circolazione del veicolo	V
	3 è indicata solamente sul foglio complementare	F
	4 è indicata solamente sul certificato dell'assicurazione	F
	5 riguarda i veicoli a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole e le macchine operatrici	V
	6 riguarda i veicoli a braccia	F
A0008	Gli autoveicoli si dividono in due categorie internazionali	
	1 M per trasporto persone e N per trasporto cose	V
	2 N per trasporto persone e M per trasporto di cose	F
	3 M per trasporto persone e O per trasporto cose	F
	4 L per trasporto persone e N per trasporto di cose	F
	5 G per trasporto di persone e L per trasporto di cose	F
	6 M1 per trasporto di persone e M2 per trasporto di cose	F
A0009	I veicoli della categoria N	
	1 hanno almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di merci	V
	2 hanno almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di persone	F
	3 hanno almeno quattro ruote e non trasportano mai merci	F
	4 sono veicoli a due o tre ruote	F
	5 sono veicoli privi di propulsione propria aventi almeno 4 ruote	F
	6 sono veicoli adibiti al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote	V
A0010	I veicoli a motore e loro rimorchi si suddividono nelle seguenti categorie internazionali	
	1 A, B, C, D	F
	2 L, M, N, O	V
	3 N1, N2, N3, N4	F
	4 F1, F2, F3, F4	F
	5 G1, G2, G3	F
	6 L, M, N, S	F
A0011	La destinazione del veicolo è	
	1 l'utilizzazione economica dello stesso	F
	2 l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso	V
	3 l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso	F
	4 l'uso in base al corrispettivo	F
	5 la carrozzeria del veicolo	F
	6 legata alle caratteristiche tecniche del veicolo	V
A0012	I veicoli eccezionali	
	1 hanno dimensioni e/o masse superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	V
	2 hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	3 hanno dimensioni e/o masse inferiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	4 hanno esclusivamente masse superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	5 non necessitano di specifica autorizzazione per la circolazione	F
	6 possono assumere durante la marcia configurazioni o assetti nei quali superano i limiti di sagoma e/o di massa stabiliti dalle norme	V
A0013	I mezzi d'opera sono veicoli che	
	1 hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono	F
	2 non superano i limiti di sagoma e di massa previsti per la categoria ma oltrepassano quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	F
	3 non superano i limiti di massa ma superano i limiti sagoma previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	F
	4 non superano i limiti di sagoma ma superano i limiti massa previsti per la categoria senza oltrepassare quelli fissati dall'art. 10, c. 8, CDS	V
	5 hanno caratteristiche che li rendono idonei per specifici impieghi (attività edilizia, stradale, escavazione, ecc.)	V
	6 superano i limiti di sagoma previsti per la categoria	F
A0014	La classificazione di veicolo eccezionale e le eventuali prescrizioni per l'utilizzo risultano	
	1 dal certificato assicurativo	F
	2 dal certificato di proprietà	F
	3 dalla carta di circolazione	V
	4 dal certificato integrativo della carta di circolazione	F
	5 dall'attestato ATP	F
	6 da nessun documento	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0015		Possono ottenere l'immatricolazione di veicoli eccezionali	
	1	tutte le aziende	F
	2	le imprese che esercitano l'attività di trasporto eccezionale	V
	3	solo le aziende iscritte all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	4	solo le aziende autorizzate ad effettuare i trasporti internazionali	F
	5	le imprese che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali	V
	6	le imprese che esercitando l'attività di trasporto per conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio dell'attività di trasporto eccezionale	V
A0016		I veicoli eccezionali che circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e nel rispetto della fascia di ingombro	
	1	sono sempre considerati eccezionali	F
	2	sono assimilati ai veicoli ordinari	V
	3	sono sempre considerati eccezionali se hanno carrozzerie a geometria variabile	F
	4	possono circolare senza autorizzazione	V
	5	possono essere muniti di carrozzeria a geometria variabile	V
	6	non sono mai muniti di carrozzeria a geometria variabile	F
A0017		I veicoli eccezionali devono essere dotati di	
	1	dispositivo triangolare rosso retroriflettente collocato nella parte posteriore	F
	2	pannelli quadrangolari a strisce bianche e rosse aventi dimensioni 50 cm per 50 cm	F
	3	dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti gialli)	V
	4	dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti blu) e pannelli di segnalazione	F
	5	pannelli di segnalazione (retroreflettenti e indicanti lo stato di eccezionalità)	V
	6	pannello posteriore di pericolo generico	F
A0018		I mezzi d'opera possono essere utilizzati per il trasporto	
	1	di qualsiasi merce senza alcun limite	F
	2	di materiali di escavazioni minerarie	V
	3	di tutte le merci ad esclusione delle merci pericolose	F
	4	delle merci indicate sulla carta di circolazione	F
	5	di merci derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri	V
	6	di merci impiegate nel ciclo produttivo di imprese forestali	V
A0019		La classificazione di mezzo d'opera è annotata	
	1	sull'attestazione ATP	F
	2	su uno specifico documento integrativo della carta di circolazione	F
	3	sulla carta di circolazione	V
	4	sul certificato di proprietà	F
	5	su nessun documento	F
	6	solamente agli atti dell'UMC che ha immatricolato il veicolo	F
A0020		Il numero di telaio degli autoveicoli è registrato nella memoria elettronica del CED (Centro elaborazione dati) del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale	
	1	mai	F
	2	sempre	V
	3	solamente per autobus, autoveicoli ad uso speciale e autocaravan	F
	4	solamente qualora venga richiesto dal proprietario del veicolo	F
	5	ed è annotato anche sul documento di circolazione	V
	6	ad eccezione degli autobus da noleggio con conducente	F
A0021		Il numero di telaio è costituito da una combinazione	
	1	strutturata di sole lettere	F
	2	strutturata di soli numeri	F
	3	strutturata di caratteri alfanumerici	V
	4	casuale di caratteri alfanumerici	F
	5	strutturata di caratteri che individuano univocamente l'esemplare di veicolo	V
	6	strutturata di sole lettere che individuano univocamente il tipo di veicolo	F
A0022		Tutti gli autoveicoli ed i rimorchi devono avere i seguenti dati di identificazione	
	1	esclusivamente il numero di telaio	F
	2	il numero di telaio e la targhetta del costruttore	V
	3	esclusivamente la targhetta del costruttore	F
	4	solamente la targa di immatricolazione	F
	5	un numero di telaio assegnato dal proprietario e punzonato sulla struttura portante del veicolo	F
	6	un numero di telaio associato ad ogni esemplare immesso in circolazione	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0023		La targhetta identificativa di un veicolo contiene	
	1	nome del costruttore	V
	2	numero di telaio	V
	3	nome del costruttore, numero di telaio, limite di massa autorizzato	V
	4	nome del costruttore, numero della targa, numero di telaio	F
	5	nome del costruttore, numero della targa, limite di massa autorizzato	F
	6	numero di telaio, numero della carta di circolazione, nome del costruttore	F
A0025		Un autobus di classe I	
	1	ha numero di posti inferiore o uguale a 22 + 1 (conducente) e non è predisposto per passeggeri in piedi	F
	2	ha numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) ed è attrezzato con spazi per passeggeri in piedi	V
	3	ha numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) e ed è attrezzato esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti	F
	4	ha numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente) e non è predisposto per passeggeri in piedi	F
	5	ha un numero di posti superiore a 22 + 1 (conducente)	V
	6	ha un numero di posti inferiore a 22 + 1 (conducente)	F
A0026		Gli autobus ad uso proprio possono essere immatricolati	
	1	a locazione senza conducente	F
	2	a noleggio con conducente	F
	3	per trasporto del personale di enti pubblici, imprenditori e collettività	V
	4	in servizio di linea	F
	5	previo nulla osta dell'UMC	V
	6	previo nulla osta della Provincia	F
A0027		Responsabile dell'abbinabilità di un rimorchio ad una motrice è	
	1	l'UMC	F
	2	il conducente	V
	3	il proprietario del rimorchio	F
	4	anche il titolare della licenza o dell'autorizzazione di trasporto	V
	5	il costruttore del rimorchio	F
	6	anche il costruttore della motrice	F
A0028		L'annotazione della targa della motrice sulla carta di circolazione del rimorchio è obbligatoria	
	1	sempre	F
	2	per veicoli che singolarmente o nel complesso superano i limiti di sagoma e/o di massa	V
	3	nel caso di rimorchi con tre assi	F
	4	mai	F
	5	per rimorchi monoasse	F
	6	per complessi a 5 o più assi	F
A0029		Possono essere abbinati tra loro	
	1	semirimorchi agli autobus	F
	2	semirimorchi agli autocarri	F
	3	semirimorchi ai trattori stradali	V
	4	carrelli appendice ai rimorchi	F
	5	carrelli appendice agli autobus	V
	6	carrelli appendice agli autocarri	V
A0030		Per le varie categorie di veicoli è sempre fissata una massa limite	
	1	per ruota	F
	2	complessiva e per asse	V
	3	della portata e della tara	F
	4	della tara	F
	5	complessiva a pieno carico	V
	6	per il motore	F
A0031		La massa massima ammessa per un veicolo a 2 assi è	
	1	12 t	F
	2	16 t	F
	3	18 t	V
	4	20 t	F
	5	15 t	F
	6	13 t	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0032		La massa massima ammessa per un mezzo d'opera a 2 assi è di	
	1	12 t	F
	2	14 t	F
	3	20 t	V
	4	30 t	F
	5	19 t	F
	6	21 t	F
A0034		La lunghezza massima in Italia di un autobus a due assi, senza rimorchio è di	
	1	12 m	F
	2	13,5 m	V
	3	14 m	F
	4	10 m	F
	5	14 m	F
	6	18 m	F
A0035		In Italia l'altezza massima di un autobus da gran turismo è di	
	1	4 m	V
	2	4,3 m	F
	3	3,8 m	F
	4	4,2 m	F
	5	4,4 m	F
	6	4,8 m	F
A0036		La lunghezza massima in Italia di un autobus a tre assi, senza rimorchio è di	
	1	15 m	V
	2	12 m	F
	3	18,75 m	F
	4	13,5 m	F
	5	16 m	F
	6	17 m	F
A0037		In Italia la lunghezza massima di un autosnodato per il trasporto di persone è di	
	1	15,5 m	F
	2	16 m	F
	3	16,2 m	F
	4	18,75 m	V
	5	19,00 m	F
	6	19,75 m	F
A0038		In Italia la larghezza massima di un autoveicolo in generale è di	
	1	2,4 m	F
	2	2,5 m	F
	3	2,45 m	F
	4	2,55 m	V
	5	2,40 m	F
	6	2,45 m	F
A0039		La lunghezza massima di un autocarro a tre assi è di	
	1	10 m	F
	2	12 m	V
	3	9 m	F
	4	11 m	F
	5	13,50 m	F
	6	11,50 m	F
A0040		La lunghezza massima consentita per un semirimorchio a tre assi	
	1	è di 13,50 m	F
	2	deve essere tale che l'autoarticolato rispetti i limiti di lunghezza previsti dalle norme vigenti	V
	3	è di 13,60 m	F
	4	è di 13,55 m	F
	5	non deve comportare il superamento della lunghezza prevista per l'autoarticolato	V
	6	è di 9,00 m	F
A0041		La lunghezza massima di un autocarro a quattro assi è di	
	1	10 m	F
	2	11 m	F
	3	9 m	F
	4	12 m	V
	5	13 m	F
	6	14 m	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0042		I veicoli frigoriferi in regime ATP a pareti spesse possono raggiungere una larghezza massima di	
	1	2,45 m	F
	2	2,50 m	F
	3	2,55 m	F
	4	2,60 m	V
	5	2,40 m	F
	6	2,30 m	F
A0043		La lunghezza massima di un autoveicolo mezzo d'opera è di	
	1	10 m	F
	2	11 m	F
	3	9 m	F
	4	12 m	V
	5	13 m	F
	6	14 m	F
A0044		La lunghezza massima di un autocarro a due assi è di	
	1	10 m	F
	2	11 m	F
	3	9 m	F
	4	12 m	V
	5	13 m	F
	6	15 m	F
A0045		Per il traino di un semirimorchio occorre che	
	1	il semirimorchio sia di proprietà della stessa impresa del trattore	F
	2	la lunghezza complessiva dei due veicoli agganciati sia inferiore a 18,75 m	F
	3	il semirimorchio non sia immatricolato in altra Provincia	F
	4	la lunghezza complessiva dei due veicoli agganciati sia non superiore a 16,50 m a determinate condizioni	V
	5	il complesso sia iscrivibile nella fascia di ingombro con raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m	V
	6	il semirimorchio non superi la lunghezza minima di 9,00 m	F
A0046		La lunghezza massima di un autotreno, a determinate condizioni, è di	
	1	18,35 m	F
	2	18,50 m	F
	3	18,75 m	V
	4	18,90 m	F
	5	18,20 m	F
	6	18,65 m	F
A0048		Un autobus può essere adibito al traino	
	1	esclusivamente di un carrello appendice	F
	2	di un rimorchio o un carrello appendice	V
	3	mai	F
	4	esclusivamente di un veicolo in avaria	F
	5	di un rimorchio che non superi mai la massa complessiva di 0,75 t	F
	6	esclusivamente di un rimorchio leggero	F
A0049		La carta di circolazione del veicolo è rilasciata da	
	1	UMC	V
	2	Amministrazioni provinciali	F
	3	prefetture	F
	4	notai	F
	5	PRA	F
	6	concessionari	F
A0050		La dichiarazione di conformità	
	1	consente la circolazione del veicolo	F
	2	attesta che l'esemplare di veicolo prodotto in serie è conforme al prototipo omologato	V
	3	è un documento che può essere utilizzato per circolare su strada solo dal proprietario del veicolo	F
	4	viene rilasciata dagli UMC	F
	5	deve essere presentata unitamente alla richiesta di immatricolazione del veicolo	V
	6	è rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0051	L'attestazione ATP per veicoli isotermitici per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1 non è obbligatoria	F
	2 è un documento facoltativo	F
	3 è parte integrante del certificato di proprietà	F
	4 è parte integrante della carta di circolazione	V
	5 deve sempre accompagnare la carta di circolazione	V
	6 consente la registrazione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico	F
A0052	Per immatricolare un veicolo soggetto a visita e prova, gli UMC rilasciano	
	1 il certificato di proprietà	F
	2 la dichiarazione di conformità	F
	3 il certificato di approvazione	V
	4 l'atto di vendita	F
	5 la licenza	F
	6 l'attestato di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori	F
A0053	L'immatricolazione di un veicolo isotermitico per trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata è subordinata al rilascio di	
	1 certificato di proprietà	F
	2 attestazione ATP	V
	3 certificato ADR	F
	4 certificato ASL	F
	5 certificato assicurativo	F
	6 libretto della cisterna	F
A0054	Sulla carta di circolazione sono annotati i dati relativi	
	1 all'intestatario, alle caratteristiche tecniche e agli esiti delle revisioni	V
	2 al venditore del veicolo	F
	3 al codice fiscale dell'intestatario del veicolo	F
	4 a tutti i proprietari del veicolo che si sono succeduti nel tempo	F
	5 ad eventuali comproprietari	V
	6 ad eventuale locatario con facoltà di compera	V
A0055	Sulla carta di circolazione di un veicolo sono riportati	
	1 l'annotazione delle ipoteche	F
	2 i dati tecnici del veicolo	V
	3 l'iscrizione alla Camera di commercio	F
	4 i veicoli che sono compatibili	F
	5 i dati del proprietario	V
	6 gli esiti delle revisioni	V
A0056	Il certificato di proprietà di un veicolo adibito ad uso di terzi è rilasciato	
	1 dal Pubblico registro automobilistico	V
	2 dall'Amministrazione provinciale	F
	3 dalla prefettura-UTG	F
	4 dall'UMC	F
	5 dal concessionario	F
	6 dalla Camera di commercio	F
A0057	Il certificato di proprietà	
	1 viene rilasciato dal PRA ed è obbligatorio averlo con se durante la circolazione	F
	2 viene rilasciato dal PRA e non è obbligatorio averlo con se durante la circolazione	V
	3 viene rilasciato dagli UMC ed è obbligatorio averlo con se durante la circolazione	F
	4 viene rilasciato dagli UMC ed è obbligatorio averlo con se durante la circolazione	F
	5 deve sempre trovarsi a bordo del veicolo	F
	6 certifica il diritto di proprietà in capo all'intestatario della carta di circolazione	V
A0058	Per il rilascio della carta di circolazione di un veicolo adibito ad uso di terzi è necessario essere in possesso di	
	1 iscrizione alle liste elettorali	F
	2 certificato di proprietà	F
	3 titolo e requisiti per effettuare il servizio o il trasporto	V
	4 licenza comunitaria	F
	5 licenza conto proprio	F
	6 titolo autorizzativo ed eventuali documenti integrativi della carta di circolazione	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0059		Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	
	1	il collaudo come unico esemplare	F
	2	la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive	V
	3	l'avvenuta revisione	F
	4	l'abilitazione al traino di rimorchi	F
	5	che il veicolo è conforme ad un tipo omologato	V
	6	che il veicolo è un bene mobile	F
A0060		La carta di circolazione di un veicolo ad uso di terzi (autocarro, autobus, ecc.) è rilasciata	
	1	dall'UMC	V
	2	dal PRA (Pubblico registro Automobilistico)	F
	3	dalla prefettura-UTG	F
	4	dalla Provincia	F
	5	da qualsiasi sportello telematico dell'automobilista	F
	6	dai concessionari	F
A0061		L'immatricolazione dei veicoli ad uso proprio è esente da limitazione per veicoli	
	1	con massa fino a 6 t destinati al trasporto di cose	V
	2	con massa fino a 10 t destinati al trasporto di cose	F
	3	con più di nove posti compreso il conducente	F
	4	fino a 16 posti compreso il conducente	F
	5	fino a 9 posti compreso il conducente per trasporto persone	V
	6	con massa superiore a 7,5 t destinati al trasporto di merci	F
A0062		Si ha uso di terzi quando il veicolo è utilizzato per	
	1	trasporto privato (autovettura)	F
	2	servizio di linea per trasporto di persone	V
	3	trasporto esclusivo di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
	4	servizio di piazza o taxi per trasporto persone	V
	5	servizio di noleggio con conducente	V
	6	trasporto di merci di proprietà di chi effettua il trasporto	F
A0063		Per il rilascio della carta di circolazione per un veicolo ad uso terzi è necessario essere in possesso	
	1	del titolo legale che abilita allo svolgimento del servizio	V
	2	del certificato di proprietà	F
	3	del nulla osta della prefettura-UTG	F
	4	della licenza comunitaria	F
	5	della licenza per il trasporto in conto proprio	F
	6	di nessun titolo	F
A0064		L'immatricolazione di autobus per trasporto specifico di persone può essere effettuata	
	1	liberamente senza presentazione di alcun titolo	F
	2	a nome di enti pubblici imprenditori e collettività per il soddisfacimento di necessità connesse con la loro attività	V
	3	a nome di cittadini privati per il soddisfacimento di specifiche necessità	F
	4	solamente previa comunicazione al competente ufficio PRA	F
	5	previa richiesta di specifico nulla osta al competente UMC	V
	6	sulla base della prescritta licenza della Provincia	F
A0065		La reimmatricolazione comporta	
	1	il rilascio di una nuova carta di circolazione	V
	2	il rilascio di nuove targhe	V
	3	esclusivamente il rilascio di un nuovo certificato di proprietà	F
	4	l'aggiornamento della carta di circolazione	F
	5	la revisione del veicolo	F
	6	il rinnovo dell'iscrizione presso il PRA	V
A0066		La targa ripetitrice per veicoli rimorchiati deve essere richiesta	
	1	presso gli UMC	V
	2	presso gli uffici del PRA	F
	3	direttamente al Poligrafico di Stato	F
	4	avanzando specifica domanda alla sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	5	per identificare il trattore durante la circolazione, per rimorchi immatricolati prima del 20.2.2013 e carrelli appendice	V
	6	quando si trainano carrelli appendice	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0067	Sulle targhe	
	1	è ammesso apporre autoadesivi se rimangono leggibili i caratteri
	2	è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle
	3	è ammesso apporre pellicole trasparenti
	4	è ammesso apporre distintivi
	5	di prova è riportata la lettera P
	6	ripetitivi sono ripetuti i dati di immatricolazione del veicolo trainante
A0068	Gli autoveicoli hanno	
	1	una targa anteriore (facoltativa) e una targa posteriore (obbligatoria)
	2	una targa anteriore (obbligatoria) e una targa posteriore (facoltativa)
	3	una targa anteriore e una targa posteriore entrambe obbligatorie
	4	una targa posteriore ripetitrice
	5	targhe CC per veicoli degli agenti consolari
	6	targhe CD per veicoli del corpo diplomatico
A0069	La targa ripetitrice viene apposta	
	1	sull'autoveicolo e sostituisce quella smarrita
	2	sull'autoveicolo per identificarlo
	3	sul rimorchio per identificarlo
	4	ove prevista per identificare il veicolo trattore
	5	per ripetere i dati di identificazione del veicolo trainante, ove prevista
	6	sui carrelli appendice
A0070	Agli adempimenti amministrativi per il trasferimento di proprietà di un autoveicolo è tenuto	
	1	il venditore
	2	lo studio di consulenza per la circolazione autorizzato
	3	l'acquirente che potrà effettuarli direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza automobilistica
	4	il commerciante di veicoli
	5	l'acquirente
	6	la Provincia competente
A0071	Il trasferimento di proprietà di un autoveicolo deve essere comunicato	
	1	solo all'UMC
	2	solo al pubblico registro automobilistico
	3	all'UMC e al pubblico registro automobilistico
	4	alla prefettura-UTG
	5	alla Provincia
	6	al PRA ai fini del rilascio di un nuovo certificato di proprietà e all'UMC ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione
A0072	I documenti di circolazione provvisori	
	1	hanno esclusivamente limitazioni di itinerario
	2	hanno, di norma, limitazioni temporali e/o di itinerario
	3	non hanno limitazioni particolari
	4	hanno esclusivamente limitazioni temporali
	5	sostituiscono temporaneamente la carta di circolazione, a tutti gli effetti,
	6	sono rilasciati per ragioni diverse
A0073	L'estratto della carta di circolazione	
	1	è valido solo come ricevuta della consegna della carta di circolazione
	2	sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione
	3	integra la carta di circolazione
	4	è valido solamente insieme alla carta di circolazione
	5	ha durata massima di 60 giorni
	6	viene rilasciato per particolari esigenze d'ufficio connesse con le attribuzioni proprie dell'amministrazione
A0074	L'estratto della carta di circolazione ha la validità massima di	
	1	90 giorni
	2	70 giorni
	3	60 giorni
	4	30 giorni
	5	45 giorni
	6	tempo indeterminato

PROVINCIA DI SAVONA

A0075	Consegnando la carta di circolazione ad un'agenzia di pratiche automobilistiche, deve essere rilasciata ricevuta	
	1 sempre quando il documento va poi consegnato all'UMC	V
	2 solo per prenotare la revisione	F
	3 solo per il cambio di residenza	F
	4 solo per il cambio delle targhe	F
	5 dopo aver annotato le generalità e gli estremi del documento ritirato in apposito registro-giornale	V
	6 per la durata massima di 30 giorni	V
A0076	Con la ricevuta rilasciata dall'agenzia automobilistica in caso di consegna della carta di circolazione	
	1 non si può circolare perché occorre il permesso provvisorio dell'UMC	F
	2 si può circolare, per il periodo indicato sulla ricevuta, non superiore a 30 giorni	V
	3 non si può circolare perché occorre il permesso provvisorio del PRA (Pubblico registro Automobilistico)	F
	4 non si può circolare in quanto l'agenzia è un privato	F
	5 non si può mai circolare dopo la scadenza	V
	6 si può circolare per 30 giorni e la validità della ricevuta non può essere prorogata	V
A0077	Pannelli retroriflettenti e fluorescenti nella parte posteriore sono previsti	
	1 esclusivamente per veicoli che trasportano merci pericolose	F
	2 per motrici, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t adibiti al trasporto di cose	V
	3 esclusivamente per veicoli adibiti al trasporto combinato	F
	4 per veicoli che possono circolare nei giorni vietati in deroga al divieto	F
	5 per autocarri delle categorie internazionali N2 e N3	V
	6 per autocarri della categoria N1	F
A0078	I pannelli retroriflettenti posteriori sono	
	1 strisce rosso fluorescente e giallo retroriflettente per rimorchi e gialli retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
	2 gialli retroriflettenti con cornici rosso fluorescente destinati ad equipaggiare rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t	V
	3 strisce rosso fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi e bianco retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
	4 strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi e verde retroriflettenti con cornici rosso fluorescente per autoveicoli	F
	5 strisce verde fluorescente e bianco retroriflettente per rimorchi	F
	6 a strisce rosso fluorescente e giallo retroriflettente destinati ad equipaggiare gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (esclusi trattori per semirimorchi)	V
A0079	Le strisce posteriori e laterali retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	
	1 non devono essere necessariamente di tipo omologato	F
	2 non sono obbligatorie	F
	3 devono essere di tipo omologato	V
	4 sono comunque facoltative	F
	5 si illuminano per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo	V
	6 si illuminano per mezzo di sorgente luminosa propria	F
A0080	Strisce posteriori e laterali retroriflettenti (bianco o giallo lateralmente, rosso o giallo posteriormente) sono previste, in Italia, per	
	1 esclusivamente trattori stradali	F
	2 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	V
	3 autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
	4 autoveicoli che possono circolare nei giorni vietati in deroga al divieto	F
	5 rendere più percepibile la presenza di un veicolo visto lateralmente o posteriormente	V
	6 rendere più percepibile la presenza di un veicolo visto anteriormente	F
A0081	Le strisce posteriori retroriflettenti per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t possono essere	
	1 di colore giallo o rosso	V
	2 esclusivamente di colore rosso	F
	3 di colore giallo	V
	4 esclusivamente di colore giallo	F
	5 di colore bianco o rosso	F
	6 di colore rosso	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0082		Il segnale mobile di pericolo (triangolo) è obbligatorio per	
	1	rimorchi e carrelli appendice	F
	2	rimorchi sganciati dalla motrice	F
	3	velocipedi e autoveicoli	F
	4	motoveicoli e rimorchi	F
	5	autoveicoli	V
	6	segnalare il veicolo fermo in condizioni di scarsa visibilità	V
A0084		Pannelli arancioni apposti sul veicolo segnalano	
	1	i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
	2	la presenza sul veicolo di rifiuti pericolosi	F
	3	la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	V
	4	il carico sporgente posteriormente	F
	5	il codice di pericolo (pannelli di identificazione pericolo)	V
	6	un pericolo generico	F
A0085		Oltre alle segnalazioni ADR, i veicoli trasportanti rifiuti pericolosi devono applicare una targa quadrata a fondo	
	1	giallo con una lettera R nera posteriormente al veicolo	V
	2	giallo con una lettera R nera sui due lati del veicolo	F
	3	giallo con una lettera R nera anteriormente e sui due lati del veicolo	F
	4	giallo con una lettera R nera anteriormente e posteriormente al veicolo	F
	5	giallo con una lettera R nera	V
	6	arancione con una lettera R nera	F
A0086		I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi ADR devono essere segnalati	
	1	come i veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose, con l'ulteriore applicazione nella parte posteriore di una targa a fondo giallo riportante la lettera R nera	V
	2	con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo giallo riportante la lettera R nera	V
	3	nella parte anteriore e sui due lati devono avere targhe a fondo rosso	F
	4	con i numeri e le sigle relative alle frasi di rischio ed ai consigli di prudenza	F
	5	con la scritta RIFIUTO sulla parte anteriore e posteriore del veicolo	F
	6	con le stesse segnalazioni in vigore per le unità di trasporto ADR, oltre all'esposizione di una targa a fondo arancione riportante la lettera R nera	F
A0087		Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi, deve essere apposta una targa a fondo giallo, recante la lettera R	
	1	sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile	V
	2	sulle pareti laterali del vano di carico e a fianco della targa del veicolo	F
	3	sulla parte posteriore del veicolo, a sinistra in basso	F
	4	nei pressi della cabina del conducente	F
	5	sopra la cabina di guida	F
	6	in corrispondenza della porta del conducente	F
A0088		Sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi	
	1	deve essere apposto un adesivo a fondo bianco recante la lettera A di colore nero	F
	2	deve essere apposta una targa a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero	V
	3	deve essere apposta una targa a fondo arancio recante il simbolo di merce tossica	F
	4	non deve essere apposta alcuna segnalazione particolare	F
	5	deve essere apposto un adesivo a fondo bianco recante la lettera d di colore nero	F
	6	deve essere apposto un adesivo a fondo bianco recante la lettera C di colore nero	F
A0089		Sulle unità che trasportano rifiuti pericolosi, oltre ai pannelli previsti dalle norme ADR, deve essere apposta una targa	
	1	di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	V
	2	di qualsiasi materiale di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
	3	di metallo di lato di cm 30, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
	4	metallo di lato di cm 50, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 30, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
	5	di metallo di lato di cm 10, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F
	6	di metallo di lato di cm 15, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0090	Pannelli quadrangolari retroriflettenti a strisce bianche e rosse segnalano	
	1 i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
	2 la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
	3 il carico sporgente posteriormente	V
	4 la presenza sul veicolo di rifiuti pericolosi	F
	5 il carico che sporge in altezza	F
	6 che il veicolo trasporta merci non ancorate alla carrozzeria	F
A0091	Pannelli di colore verde con la lettera a segnalano	
	1 il carico sporgente posteriormente	F
	2 i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	F
	3 i veicoli autorizzati a circolare nei giorni vietati	V
	4 la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
	5 i veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali	V
	6 i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili soggetti ad un rapido deperimento	V
A0092	Pannelli di colore blu con la lettera c segnalano	
	1 la presenza sul veicolo di sostanze pericolose	F
	2 la presenza sul veicolo di rifiuti pericolosi	F
	3 il carico sporgente posteriormente	F
	4 i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto combinato	V
	5 i veicoli adibiti al trasporto di carne fresca	F
	6 i veicoli adibiti al trasporto di liquidi in cisterne	F
A0093	I veicoli adibiti al trasporto combinato devono avere	
	1 un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore verde con impressa la lettera a	F
	2 un contrassegno (striscia diagonale) di colore rosso	F
	3 un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore blu con impressa la lettera c	V
	4 un pannello sulla parte anteriore della cabina di colore verde con impressa la lettera d	F
	5 un pannello di colore blu avente dimensioni 50 per 40 cm con impressa la lettera C	V
	6 un pannello di colore verde avente dimensioni 50 per 40 cm con impressa la lettera C	F
A0094	Hanno l'obbligo di installare il limitatore di velocità i veicoli delle categorie internazionali	
	1 M2, M3	V
	2 M2, M3, N2, N3	V
	3 N2, N3	V
	4 M1, N1	F
	5 O3	F
	6 L1, L2, L3	F
A0095	Il limitatore di velocità	
	1 serve a fare rispettare i limiti di velocità, in autostrada	F
	2 limita la velocità, nei centri abitati, tramite i dossi artificiali o i rallentatori	F
	3 è un dispositivo che non fa superare la velocità prestabilita	V
	4 riduce i consumi di carburante, a veicolo scarico	F
	5 limita la velocità dei veicoli M2 e M3 a 100 km/h	V
	6 deve essere di tipo omologato	V
A0096	La velocità massima impostata per i limitatori di velocità è di	
	1 90 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 80 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	F
	2 100 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 90 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	V
	3 110 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 100 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	F
	4 120 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3 e di 110 km/h per autoveicoli della categoria N2 e N3	F
	5 100 km/h per autoveicoli della categoria M2 e M3	V
	6 75 km/h per autoveicoli della categorie N2 e N3	F
A0097	Quando un veicolo che ne ha l'obbligo circola privo del limitatore di velocità è soggetto a	
	1 sanzione amministrativa	F
	2 sanzione amministrativa e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida del conducente	V
	3 nessuna	F
	4 segnalazione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	5 sanzione amministrativa e sanzione accessoria della revoca della patente di guida	F
	6 sanzione amministrativa e ritiro della patente	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0098		L'installazione del tachigrafo digitale è obbligatoria per i veicoli soggetti alla disciplina del regolamento n. 561/2006/CE immatricolati dal	
	1	1° gennaio 2006	F
	2	30 aprile 2006	F
	3	1° maggio 2006	V
	4	1° gennaio 2007	F
	5	30 Giugno 2006	F
	6	1° Gennaio 2005	F
A0099		La visita e prova del veicolo è una operazione	
	1	tecnica che comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
	2	amministrativa eseguita presso gli sportelli dell'UMC	F
	3	tecnico-amministrativa che comporta specifiche verifiche sul veicolo	V
	4	amministrativa eseguita presso gli sportelli del PRA	F
	5	effettuata da funzionari tecnici degli UMC	V
	6	effettuata presso le stazioni di controllo degli UMC e presso le sedi predisposte dagli interessati	V
A0100		L'omologazione del tipo riguarda	
	1	i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche	V
	2	solamente i veicoli	F
	3	solamente le entità tecniche	F
	4	anche veicoli privi di carrozzeria	V
	5	tutti i veicoli prodotti in serie	V
	6	i veicoli soggetti a revisione presso i centri privati	F
A0101		L'omologazione di un veicolo è	
	1	la registrazione al PRA dell'atto di vendita	F
	2	il procedimento che conduce il costruttore ad attestare la conformità del veicolo al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	V
	3	l'acquisizione dell'autorizzazione al trasporto professionale	F
	4	la cancellazione delle ipoteche	F
	5	una procedura che si articola in una fase operativa e una amministrativa	V
	6	una procedura per l'aggiornamento dei dati della carta di circolazione	F
A0102		L'approvazione in unico esemplare è finalizzata	
	1	ad accertare la conformità del veicolo al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	2	ad accertare che il veicolo possieda le caratteristiche costruttive e corrisponda alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa	V
	3	ad accertare la permanenza dei requisiti per la sicurezza della circolazione	F
	4	ad accertare il proprietario del veicolo	F
	5	ad attestare la conformità del veicolo al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	6	approvare singoli esemplari di veicoli	V
A0104		Nel caso di modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo occorre, salvo casi particolari	
	1	informare l'ente concedente il titolo	F
	2	sottoporre il veicolo a visita e prova	V
	3	rivolgersi alla Provincia	F
	4	attendere la prima revisione per l'aggiornamento della carta di circolazione	F
	5	provvedere all'approvazione delle modifiche mediante aggiornamento della carta di circolazione	V
	6	sottoporre a revisione il veicolo entro i 30 giorni successivi	F
A0105		Occorre sottoporre il veicolo a visita e prova presso l'UMC	
	1	in caso di sostituzione del motore con altro identico	F
	2	in caso di passaggio di proprietà	F
	3	in caso di modifica di una delle caratteristiche tecniche del veicolo, salvo casi particolari	V
	4	in caso di vendita	F
	5	qualora vengano apportate modifiche ai dispositivi di equipaggiamento, salvo casi particolari	V
	6	qualora vengano apportate modifiche al telaio	V
A0106		La sostituzione del telaio	
	1	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione senza visita e prova del veicolo	F
	2	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova del veicolo	V
	3	non richiede nessuna formalità	F
	4	richiede solamente l'aggiornamento del certificato di proprietà	F
	5	richiede l'approvazione della modifica da parte del competente UMC	V
	6	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 CDS	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0107	A seguito di approvazione per la modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali	
	1 si procede all'aggiornamento della carta di circolazione	V
	2 non si aggiorna il documento di circolazione	F
	3 si procede solamente all'aggiornamento del certificato di proprietà	F
	4 non è richiesta alcuna formalità	F
	5 occorre sottoporre a revisione il veicolo	F
	6 deve essere aggiornata la carta di circolazione mediante l'emissione di un duplicato o di un etichetta autoadesiva, salvo casi particolari	V
A0108	La procedura per l'approvazione di modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo	
	1 richiede la presentazione di apposita domanda di visita e prova presso il competente UMC	V
	2 richiede la presentazione di apposita comunicazione al competente UMC	F
	3 richiede la presentazione di apposita comunicazione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	4 non richiede alcuna formalità	F
	5 richiede la visita e prova del veicolo	V
	6 comporta comunque la revisione del veicolo	F
A0109	Mediante il controllo tecnico periodico (revisione)	
	1 si accerta la permanenza dei requisiti per la sicurezza della circolazione del veicolo	V
	2 si accertano i requisiti per l'immissione in circolazione del veicolo	F
	3 si procede ad un controllo del certificato di proprietà del veicolo	F
	4 si verifica esclusivamente il sistema dei freni e dello sterzo del veicolo	F
	5 si verificano le condizioni di silenziosità del veicolo	V
	6 si verificano le condizioni di inquinamento del veicolo	V
A0110	La revisione degli autoveicoli è un controllo tecnico periodico	
	1 per l'approvazione delle modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli	F
	2 per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e del contenimento delle emanazioni inquinanti	V
	3 esclusivamente per l'accertamento del contenimento delle emanazioni inquinanti	F
	4 esclusivamente per l'accertamento che l'impianto di frenatura e l'apparato sterzante siano efficienti	F
	6 al quale sono soggetti autoveicoli, veicoli d'epoca, velocipedi	F
A0111	La cadenza delle revisioni può essere, in base alla categoria del veicolo,	
	1 annuale o biennale	F
	2 annuale o quadriennale/biennale	V
	3 triennale o annuale/biennale	F
	4 annuale o semestrale	F
	5 quadriennale o triennale	F
	6 biennale o triennale	F
A0112	Hanno l'obbligo della revisione annuale	
	1 autobus, filobus, autoveicoli e rimorchi destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	V
	2 autobus, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, motocarri, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea, filobus	F
	3 autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture, filobus	F
	4 autobus, filobus, ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli atipici, autovetture e autoveicoli M1 in servizio di linea	F
	5 filobus	V
	6 trenini turistici	V
A0113	I rimorchi aventi massa complessiva superiore a 3,5 t	
	1 sono soggetti a revisione quadriennale	F
	2 sono soggetti a revisione annuale	V
	3 sono soggetti a revisione biennale	F
	4 non sono soggetti a revisione	F
	5 sono soggetti a revisione insieme al veicolo trainante	F
	6 sono espressamente esentati dalla revisione	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0114		La revisione dei veicoli scade	
	1	entro il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	V
	2	entro il giorno corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	F
	3	entro il mese corrispondente a quello successivo di rilascio della carta di circolazione o in cui è stata effettuata l'ultima revisione	F
	4	entro il 31 dicembre di ogni anno	F
	5	entro il 1 Gennaio di ogni anno	F
	6	in base all'ultimo numero della targa	F
A0115		L'esito della revisione	
	1	viene indicato sulla carta di circolazione solamente in caso di esito REGOLARE	F
	2	viene sempre indicato sulla carta di circolazione	V
	3	viene indicato sulla carta di circolazione solamente in caso di esito RIPETERE	F
	4	viene memorizzato solamente presso il CED (Centro elaborazione dati) del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale	F
	6	può essere RIPETERE oppure SOSPESO (se non favorevole)	V
A0116		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole, il veicolo	
	1	può circolare senza nessun problema	F
	2	può circolare purché ne venga ripristinata l'efficienza	F
	3	deve essere radiato dalla circolazione	F
	4	non può circolare fino a nuova revisione	V
	5	può circolare soltanto per essere condotto in officina nella medesima giornata	V
	6	non può più circolare	F
A0117		Di norma, l'esito della revisione è attestato sulla carta di circolazione mediante	
	1	etichetta autoadesiva apposta sulla carta di circolazione	V
	2	specifica annotazione manuale del funzionario dell'UMC apposta sulla carta di circolazione senza timbro d'ufficio	F
	3	specifica annotazione apposta dal funzionario dell'UMC sul certificato di proprietà	F
	4	etichetta autoadesiva apposta sul libretto di uso e manutenzione del veicolo	F
	5	certificato integrativo della carta di circolazione	F
	6	duplicazione della carta di circolazione	F
A0118		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese	
	1	non è consentita la circolazione	F
	2	è sempre consentita la circolazione	F
	3	è consentita la circolazione fino a nuova visita purché venga ripristinata l'efficienza del veicolo	V
	4	è consentita la circolazione purché il veicolo sia regolarmente assicurato	F
	5	non è necessario alcun adempimento e il veicolo può circolare fino a nuova visita	F
	6	la carta di circolazione viene ritirata dall'UMC	F
A0119		Qualora l'esito della revisione sia Ripetere, il veicolo	
	1	non deve essere ripresentato a visita e prova	F
	2	può circolare nel mese successivo alla data riportata purché ne venga ripristinata l'efficienza	V
	3	deve essere ripresentato a nuova visita	V
	4	può circolare liberamente senza alcuna formalità	F
	5	deve essere radiato dalla circolazione	F
	6	viene sottoposto a fermo amministrativo	F
A0120		Il mese di rilascio della carta di circolazione cui far riferimento per la scadenza della revisione	
	1	è indicato sul retro della carta di circolazione	F
	2	è indicato sulle prime pagine della carta di circolazione	V
	3	non è mai indicato sulla carta di circolazione	F
	4	viene indicato solamente sulla domanda di immatricolazione o di rilascio di duplicato della carta di circolazione	F
	5	è annotato sulla carta di circolazione al punto B della pagina 1 per nuova carta di circolazione	V
	6	è annotato sul certificato di proprietà	F
A0121		La circolazione con revisione scaduta è ammessa	
	1	sempre purché prenotata prima della scadenza	F
	2	per veicoli soggetti a revisione biennale se prenotata prima della scadenza	F
	3	per veicoli soggetti a revisione annuale se prenotata prima della scadenza	V
	4	mai	F
	5	per recarsi ad effettuare la revisione nel giorno fissato per la visita	V
	6	sempre	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0122	La patente di categoria C1	
	1 può essere conseguita a 18 anni	V
	2 può essere conseguita avendo almeno 21 anni	F
	3 può essere conseguita avendo almeno 24 anni	F
	4 abilita a condurre autoveicoli, diversi da quelli delle categorie D1 e D, aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 7.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente	V
	5 abilita a condurre anche macchine operatrici eccezionali.	V
	6 può essere conseguita avendo almeno 20 anni	F
A0123	La patente di categoria CE	
	1 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	V
	2 ha il limite massimo di 60 anni	F
	3 può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	4 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg	F
	5 abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, BE, C1E e DE se il titolare è già in possesso della categoria D	V
	6 può essere conseguita all'età minima di 21 anni	V
A0124	La patente di categoria D1E	
	1 può essere conseguita all'età minima 21 anni	V
	2 può essere conseguita all'età minima 24 anni	F
	3 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	V
	4 abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, BE.	V
	5 può essere conseguita all'età minima 25 anni	F
	6 abilita a condurre, fino a 70 anni, complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg	F
A0125	Il conducente di un autobus adibito al servizio scolastico deve essere in possesso di	
	1 patente di guida di categoria D e CQC persone	V
	2 patente di guida di categoria C e certificato di formazione professionale A	F
	3 patente di guida di categoria C e certificato di abilitazione professionale KC	F
	4 esclusivamente di patente di guida di categoria D	F
	5 patente DE	F
	6 patente CE	F
A0126	Occorre la CQC persone per guidare	
	1 autobus di linea che viaggiano scarichi per operazioni di manutenzione	F
	2 sempre autobus uso proprio	F
	3 autobus di linea	V
	4 veicoli con un numero di posti pari a 9 compreso il conducente	F
	5 scuolabus	V
	6 autobus in servizio di noleggio con conducente	V
A0127	La patente di categoria C1E	
	1 può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	2 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice di massa complessiva superiore a 12.000 kg e da un rimorchio di uguale massa	F
	3 può essere conseguita all'età minima di 24 anni	F
	4 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg;	V
	5 può essere conseguita all'età minima di 18 anni	V
	6 abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non sia superiore a 12.000 kg	V
A0128	La patente di categoria D	
	1 abilita a condurre autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone oltre al conducente	V
	2 abilita a condurre anche veicoli delle categorie C1 e C	F
	3 può essere conseguita all'età minima di 24 anni	V
	4 abilita a condurre anche veicoli delle categorie AM, B, D1	V
	5 può essere conseguita all'età minima di 23 anni	F
	6 può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0130		I codici UE armonizzati	
	1	sono utilizzati per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti dei veicoli, abilitazioni del titolare del documento, caratteristiche del documento	V
	2	sono riportati sulla pagina 2 (retro) della patente formato card	V
	3	riguardano solo il conducente	F
	4	sono riportati solo sulla carta di circolazione	F
	5	riguardano solo il conducente e il veicolo	F
	6	possono riguardare sia il conducente (motivi medici) sia modifiche al veicolo sia problematiche amministrative	V
A0131		I codici UE armonizzati relativi al conducente	
	1	possono riguardare l'obbligo di utilizzare dispositivi, apparecchi, protesi e/o ortesi per gli arti	V
	2	sono utilizzati per indicare che sussistono limitazioni della patente di guida per motivi medici	V
	3	sono utilizzati per indicare che sussistono limitazioni di cilindrata del veicolo	F
	4	possono riguardare limitazioni nella guida (es.: guida in orario diurno, guida senza passeggeri)	V
	5	possono riguardare l'obbligo di viaggiare in compagnia	F
	6	possono riguardare limitazioni di età	F
A0132		I codici UE armonizzati relativi al veicolo	
	1	indicano gli adattamenti necessari sul veicolo perché possa essere guidato dal titolare della patente	V
	2	possono riguardare modifiche ai dispositivi di comando (cambio, frizione, pedali, sterzo, comandi dei dispositivi di illuminazione)	V
	3	indicano limiti di velocità del veicolo (80 km/h)	F
	4	riguardano solitamente modifiche apportate alla configurazione standard dei comandi o dei dispositivi del veicolo	V
	5	sono utilizzati per indicare che il titolare della patente deve viaggiare accompagnato	F
	6	indicano limiti di potenza del veicolo (55kW/t)	F
A0133		I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative	
	1	possono riguardare limitazioni relative alla guida dei veicoli	V
	2	indicano l'importo della tassa sulla patente	F
	3	indicano dove pagare le sanzioni	F
	4	possono indicare l'obbligo di un'età minima per guidare veicoli	F
	5	sono utilizzati per indicare caratteristiche della patente formato card (es. 70 e 71)	V
	6	possono indicare abilitazioni alla conduzione di veicoli in relazione ad un'idoneità professionale (es.95 per la CQC)	V
A0134		Il conducente di un'autocisterna con massa complessiva superiore a 3,5 t, adibita al trasporto di gasolio per riscaldamento deve essere in possesso di	
	1	patente di guida di categoria C e CAP (certificato di abilitazione professionale) tipo KC	F
	2	patente di guida di categoria C e CFP (certificato di formazione professionale) in relazione alla capacità della cisterna	V
	3	patente di guida di categoria C e CAP (certificato di abilitazione professionale) tipo KA	F
	4	esclusivamente patente di guida di categoria C	F
	5	patente di categoria CE	F
	6	patente di categoria DE	F
A0136		Il conducente di una cisterna di 5000 litri che effettua un trasporto di gasolio deve avere i seguenti documenti autorizzativi	
	1	patente di guida di categoria C	F
	2	patente di guida di categoria CE	F
	3	patente di guida di categoria C e CAP KC	F
	4	patente di guida di categoria C e CFP specializzazione cisterne	V
	5	patente di guida di categoria CE e CFP specializzazione esplosivi	F
	6	patente di guida di categoria DE e CFP specializzazione cisterne	F
A0138		Il possesso della CQC (carta di qualificazione del conducente) per conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE è obbligatorio	
	1	dal 1° settembre 2008 per il trasporto persone e dal 1° settembre 2009 per il trasporto di cose	F
	2	dal 10 settembre 2008 per il trasporto persone e dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose	V
	3	dal 10 settembre 2007 per il trasporto persone e dal 10 settembre 2008 per il trasporto di cose	F
	4	dal 10 settembre 2009 per il trasporto persone e dal 10 settembre 2008 per il trasporto di cose	F
	5	dal 10 settembre 2008 per il trasporto persone	V
	6	dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0139		Per la guida di veicoli adibiti ad uso professionale di massa complessiva superiore a 3,5 t per trasporto di cose occorre essere in possesso	
	1	esclusivamente della patente C, CE in base alla categoria di veicolo	F
	2	della qualificazione iniziale di tipo CQC per trasporto cose in relazione all'età e alle caratteristiche del veicolo	V
	3	esclusivamente della patente D oppure DE	F
	4	della patente DE	F
	5	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose	V
	6	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone	F
A0140		Per la guida professionale di un autobus occorre essere in possesso	
	1	esclusivamente della patente D o DE in base alla categoria di veicolo	F
	2	della qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone	V
	3	esclusivamente della patente D	F
	4	della patente CE	F
	5	della qualificazione iniziale di tipo CQC per trasporto persone in relazione all'età e alle caratteristiche del veicolo	F
	6	della CQC e della patente D o DE in relazione al tipo di veicolo in quanto il KD non viene più rilasciato dal 10.9.2008	V
A0142		Il CAP (certificato di abilitazione professionale) è rilasciato	
	1	dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	F
	2	dalla Camera di commercio	F
	3	dall'UMC	V
	4	dal sindaco	F
	5	a seguito di corso obbligatorio	F
	6	dalla Provincia competente	F
	7	a seguito di esame o anche senza esame a chi è in possesso di CQC persone	V
A0143		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR	
	1	può essere rilasciato ai conducenti in possesso di una patente di guida che consenta di condurre autoveicoli	V
	2	deve sempre accompagnare il conducente, salvo i casi d'esenzione	V
	3	può essere rilasciato ai conducenti in possesso di patente di guida in corso di validità	V
	4	può essere custodito presso la ditta di trasporti, ma almeno una fotocopia deve accompagnare il conducente	F
	5	viene rilasciato soltanto ai conducenti di almeno 25 anni di età	F
	6	non viene rilasciato ai conducenti che hanno superato 50 anni di età	F
A0144		Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR	
	1	è il documento che prova il superamento di un esame d'idoneità a condurre veicoli per trasporto di merci pericolose	V
	2	è un documento che il conducente può rinnovare nell'anno che precede la scadenza di validità	V
	3	quando è scaduto di validità non consente di condurre veicoli che trasportino merci pericolose	V
	4	è il documento che consente di trasportare merci pericolose anche se l'unità di trasporto non è idonea	F
	5	quando è scaduto di validità prevede una proroga o permesso speciale (senza esame) per continuare l'attività, almeno 6 mesi dopo la scadenza	F
	6	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose ADR, anche nei casi d'esenzione	F
A0145		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1	può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
	2	autorizza il conducente a trasportare in cisterna soltanto le merci ammesse a questo modo di trasporto (escluso le classi 1 e 7)	V
	3	autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci ammesse a questo modo di trasporto, delle classi 2-3-4.1-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-6.2-8-9	V
	4	può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	5	autorizza il conducente a trasportare in cisterna tutte le merci classificate dall'ADR comprese le classi 1 e 7	F
	6	autorizza il conducente a trasportare in cisterna anche le merci trasportabili esclusivamente in colli o alla rinfusa (escluso la classe 7)	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0146		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione esplosivi (classe 1)	
	1	può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
	2	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in colli della classe 1	V
	3	è obbligatorio per condurre veicoli (trasportanti materie e oggetti esplosivi) di qualsiasi massa complessiva	V
	4	può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	5	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
	6	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose della classe 1, soltanto con veicoli aventi massa complessiva maggiore di 3,5 t	F
A0147		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione radioattivi (classe 7)	
	1	può essere ottenuto previo superamento dello specifico esame, soltanto dopo aver superato l'esame relativo al corso base	V
	2	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti materie radioattive in colli	V
	3	può essere ottenuto direttamente previo superamento dello specifico esame, senza prima aver superato nessun altro tipo di esame	F
	4	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose della classe 1	F
	5	autorizza il conducente a effettuare trasporti di merce pericolosa di qualsiasi classe	F
	6	autorizza il conducente a trasportare merci pericolose in cisterna della classe 1	F
A0148		I documenti del conducente, obbligatori ai fini del trasporto di merci pericolose, sono	
	1	la patente di guida e il CFP (certificato di formazione professionale) ADR, se ricorre il caso	V
	2	il certificato d'approvazione e la patente di guida	F
	3	il libretto della cisterna modello MC 813, per cisterne spandilquame	F
	4	il libretto della cisterna modello MC 452, per cisterne per trasporto gas	F
	5	la patente di guida e il CAP KB	F
	6	la patente di guida	F
A0149		In generale il CFP (certificato di formazione professionale) ADR per il conducente	
	1	viene rilasciato dagli UMC ed ha validità di cinque anni	V
	2	viene rilasciato dalle Regioni ed ha validità 3 anni dalla data del rilascio	F
	3	viene rinnovato automaticamente in base alla attività svolta negli ultimi 5 anni	F
	4	viene rinnovato su richiesta dell'interessato che deve frequentare solo un corso di aggiornamento senza esame	F
	5	è obbligatorio per la guida dei veicoli di qualsiasi massa adibiti al trasporto nazionale o internazionale di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione	V
	6	non può essere rilasciato a conducenti muniti di patenti speciali	V
A0151		Il CFP (certificato di formazione professionale) per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose è valido	
	1	tre anni	F
	2	due anni	F
	3	cinque anni	V
	4	dieci anni	F
	5	sei anni	F
	6	un anno	F
A0152		Il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR per il conducente tipo base	
	1	non autorizza al trasporto di merci pericolose imballate in grandi recipienti (GIR)	F
	2	autorizza al trasporto di radioattivi	F
	3	autorizza al trasporto di esplosivi	F
	4	non autorizza al trasporto di merci pericolose in cisterne di capacità maggiore di 3.000 litri	V
	5	può essere integrato con altra abilitazione per il trasporto di radioattivi	V
	6	può essere integrato con altra abilitazione per il trasporto di esplosivi	V
A0153		Il CFP (certificato di formazione professionale) ADR per il conducente, tipo base è	
	1	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli, senza alcuna eccezione	F
	2	obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli solo per veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	F
	3	valido 5 anni; alla scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	V
	4	non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
	5	propedeutico per ottenere l'abilitazione per il trasporto di esplosivi	V
	6	propedeutico per ottenere l'abilitazione per il trasporto di merci pericolose in cisterne	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0154	L'obbligo del possesso del CFP (certificato di formazione professionale) riguarda i conducenti alla guida di	
	1 solo i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t che trasportano merci pericolose	F
	2 tutti i veicoli che trasportano merci pericolose, anche di massa complessiva inferiore a 3,5 t se il carico trasportato supera i limiti previsti in ADR	V
	3 solo i veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.000 litri	F
	4 solo i veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1.500 litri	F
	5 veicoli che trasportano merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione	V
	6 veicoli che trasportano merci classificate pericolose ai sensi dell'ADR e che sono muniti di patenti speciali	F
A0155	Se il carico non è eccedente a quanto stabilito in ADR non è necessario	
	1 possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR	V
	2 omologazione degli imballaggi	F
	3 documento di trasporto ADR	F
	4 certificato d'approvazione	F
	5 il possesso del CFP (certificato di formazione professionale) ADR ma il conducente deve aver comunque ricevuto un'adeguata formazione	V
	6 osservare nessuna prescrizione anche se si trasportano merci pericolose	F
A0156	il CFP (certificato di formazione professionale) ADR per il conducente, tipo base è	
	1 obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli, senza alcuna eccezione	F
	2 valido 5 anni; prima della scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	V
	3 non obbligatorio per il trasporto di merci pericolose in colli con automezzi di massa massima autorizzata inferiore a 3,5 t	F
	4 rilasciato, previa frequenza di corso di formazione iniziale e superamento di esame	V
	5 rilasciato, esclusivamente sulla base della frequenza di corso di formazione	F
	6 valido 3 anni; prima della scadenza deve essere rinnovato con corso di aggiornamento ed esame	F
A0158	Il certificato di formazione professionale ADR	
	1 è richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo ADR	V
	2 è riconosciuto da tutti gli Stati dell'Unione Europea	V
	3 è obbligatorio per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose in Italia	V
	4 è richiesto per guidare autoveicoli trasportanti merci pericolose solo nel territorio italiano, ma non è richiesto per nessun trasporto internazionale	F
	5 abilita alla guida dei veicoli trasportanti merci pericolose solo all'estero e non vale in Italia	F
	6 non è richiesto se si trasportano merci appartenenti alla classe 9	F
A0159	Il certificato di formazione professionale del conducente (CFP) ADR, salvo i casi di esenzione	
	1 è obbligatorio per i trasporti di merci pericolose su strada	V
	2 è obbligatorio per i trasporti di merci deperibili	F
	3 è obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo nazionale	V
	4 è obbligatorio anche per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	V
	5 è obbligatorio esclusivamente per i trasporti di merci pericolose su strada eseguiti in campo internazionale	F
	6 non è obbligatorio per i trasporti internazionali	F
A0160	Possono essere condotti da conducente munito di CFP ADR di tipo base	
	1 veicolo trasportante dei GIR contenenti merci pericolose di classe diversa dalla 1 e 7	V
	2 veicoli a batteria di cisterne (ad es. con recipienti per gas classe 2) aventi ciascuna capacità totale inferiore a 1.000 litri	V
	3 veicoli trasportanti cisterne fisse o smontabili aventi qualsiasi capacità individuale	F
	4 veicoli trasportanti dei GIR - GRV - IBC aventi una capacità individuale superiore a 3.000 litri	F
	5 veicoli trasportanti contenitori cisterna aventi una capacità individuale superiore a 3.000 litri	F
	6 veicoli adibiti al trasporto di gas tossici	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0161		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR, per trasporto tipo base (B)	
	1	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose in colli o alla rinfusa, di tutte le classi (escluso la classe 1 e la classe 7)	V
	2	abilita il conducente ad eseguire trasporti di merci pericolose imballate, di tutte le classi (anche classi 1 e 7)	F
	3	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa di qualsiasi massa complessiva a pieno carico	V
	4	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa superiore ai limiti di esenzione	V
	5	è obbligatorio per condurre veicoli trasportanti merci pericolose in colli o alla rinfusa inferiori ai limiti di esenzione	F
	6	non è valido per il trasporto di esplosivi	V
	7	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 1	F
	8	abilita al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 7	F
A0162		Il conducente deve essere munito di CFP ADR specializzazione cisterne per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose	
	1	in cisterna fissa di capacità individuale superiore a 1.000 litri	V
	2	in cisterna smontabile di capacità individuale superiore a 1.000 litri	V
	3	in batteria avente una capacità totale superiore a 1.000 litri	V
	4	in contenitore cisterna di capacità superiore a 3.000 litri	V
	5	con allestimento per trasporto alla rinfusa con capacità superiore a 1.000 litri	F
	6	in contenitore per trasporto alla rinfusa	F
	7	in cisterna fissa di capacità individuale superiore a 500 litri	F
	8	in contenitore cisterna di capacità superiore a 1.500 litri	F
A0163		Il certificato di formazione professionale (CFP) ADR di specializzazione cisterna	
	1	abilita il conducente ad effettuare trasporti delle classi 1 e 7	F
	2	abilita il conducente ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con contenitori cisterna aventi capacità maggiore di 3.000 litri	V
	3	abilita il conducente ad eseguire trasporti di determinate merci pericolose con veicolo cisterna avente capacità maggiore di 1.000 litri	V
	4	abilita il conducente ad effettuare trasporti in cisterna di determinate merci appartenenti a tutte le classi, (escluso la classe 1 e 7)	V
	5	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna con capacità totale inferiore a 150 litri	F
	6	abilita il conducente a trasportare determinate merci pericolose solo con cisterne o contenitori cisterna aventi massa complessiva inferiore a 12 t	F
A0166		Per ottenere il duplicato della patente di guida, in caso di smarrimento, occorre rivolgersi	
	1	all'UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
	2	alla prefettura-UTG	F
	3	all'organo di polizia	V
	4	alla Camera di commercio	F
	5	all'UMC (ufficio motorizzazione civile) qualora la patente sia scaduta di validità	V
	6	sempre all'UMC	F
A0167		Il conducente che ha consegnato la propria patente all'agenzia per adempimenti da svolgere all'UMC (ufficio motorizzazione civile)	
	1	può circolare per 30 giorni con la ricevuta rilasciata dall'agenzia purché la patente non sia scaduta	V
	2	non può circolare perché occorre il permesso provvisorio dell'UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
	3	può circolare solo con la fotocopia autentica della patente	F
	4	non può circolare fino a quando non gli viene restituita la patente	F
	5	può ottenere una ricevuta valida 30 giorni	V
	6	può ottenere un estratto della patente non valido per la circolazione	F
A0169		L'omologazione del tipo è attestata per i veicoli	
	1	dalla casa costruttrice	V
	2	dalle officine autorizzate	F
	3	dal Settore Trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	4	dai centri revisione privati	F
	5	dal concessionario	F
	6	dal costruttore dell'autotelaio o telaio per rimorchio o semirimorchio	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0170	L'uso di terzi	
	1 comprende la locazione senza conducente	V
	2 non comprende il servizio di noleggio con conducente	F
	3 non comprende il servizio di piazza	F
	4 comprende il servizio di linea	V
	5 comprende la locazione con conducente	V
	6 comprende l'utilizzo del veicolo da parte dei familiari	F
A0171	L'uso di terzi	
	1 avviene senza il pagamento di corrispettivo	F
	2 comprende il servizio di linea per il trasporto di persone	V
	3 avviene nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione	F
	4 comporta l'utilizzo del veicolo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dal suo intestatario	V
	5 comporta l'uso del veicolo senza corrispettivo	F
	6 consente sempre l'utilizzazione del veicolo da parte di altri soggetti senza corrispettivo	F
A0172	La carta di circolazione di veicoli adibiti al trasporto specifico di persone può essere rilasciata a	
	1 enti pubblici,	V
	2 tutti	F
	3 persona portatrice di handicap	F
	4 associazioni di volontariato, alle persone affette da handicap, ai consorzi	F
	5 imprenditori	V
	6 collettività	V
A0173	Lo speciale foglio di via viene rilasciato	
	1 all'intestatario della carta di circolazione	F
	2 alla fabbrica costruttrice del veicolo	V
	3 all'intestatario della licenza	F
	4 alle officine di autoriparazione	F
	5 ai possessori di carta provvisoria di circolazione	F
	6 a chiunque ne faccia richiesta	F
A0174	La targa di prova può essere rilasciata	
	1 al titolare di licenza di noleggio da rimessa	F
	2 al proprietario del veicolo	F
	3 al titolare di Concessionaria	V
	4 a chiunque ne abbia necessità	F
	5 alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi	V
	6 a esercenti officine di autoriparazione e di trasformazione	V
A0176	Il CAP (certificato di abilitazione professionale) del tipo KA si può conseguire a	
	1 16 anni	F
	2 21 anni	V
	3 18 anni	F
	4 14 anni	F
	5 19 anni	F
	6 23 anni	F
A0177	A seguito di collaudo per installazione del gancio traino la carta di circolazione può essere	
	1 ristampata (emissione di un nuovo documento)	V
	2 aggiornata con annotazioni a mano	F
	3 aggiornata con apposizione di un etichetta autoadesiva	V
	4 non aggiornata	F
	5 aggiornata con timbro ad inchiostro	F
	6 aggiornata con certificato a parte	F
A0178	A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida è possibile	
	1 recuperare al massimo 6 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento per patenti A, B, BE, A1	V
	2 riacquistare i 20 punti in mancanza di successive decurtazioni per un periodo di un anno	F
	3 recuperare al massimo 8 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento	F
	4 recuperare al massimo 9 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento per patenti C, CE, D, DE	V
	5 recuperare 2 punti ogni corso	F
	6 recuperare nessun punto	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0179		Ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, i Comuni devono trasmettere all'UCO del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di	
	1	60 giorni, dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
	2	un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica	V
	3	90 giorni dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
	4	due mesi dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
	5	45 giorni dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
	6	15 giorni dalla data di registrazione della variazione anagrafica	F
A0180		Ai fini dell'identificazione certa di un veicolo è necessario controllare	
	1	le targhe e la targhetta identificativa	F
	2	le targhe, il numero telaio e la targhetta identificativa del costruttore	V
	3	le targhe e la carta di circolazione	F
	4	le targhe	F
	5	la targhetta identificativa del costruttore	F
A0181		È soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria della sospensione della carta di circolazione chi	
	1	omette di aggiornare la carta di circolazione per trasferimento della proprietà	F
	2	omette di aggiornare la carta di circolazione per trasferimento della residenza in altra Provincia	F
	3	circola con pneumatici diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione	F
	4	trasporta merci con trattori stradali	V
	5	utilizza un veicolo per uso speciale per trasporto di cose non connesse al ciclo operativo delle attrezzature	V
	6	trasporta persone su caravan durante la marcia del veicolo	V
A0183		Un'autovettura può trasportare al massimo	
	1	8 persone compreso il conducente	F
	2	5 persone compreso il conducente	F
	3	8 persone escluso il conducente	V
	4	16 persone compreso il conducente	F
	5	17 persone escluso il conducente	F
	6	4 persone escluso il conducente	F
	7	9 persone compreso il conducente	V
A0184		All'atto del rilascio della patente di guida al conducente viene attribuito un punteggio di	
	1	18 punti	F
	2	20 punti	V
	3	30 punti	F
	4	25 punti	F
	5	40 punti	F
	6	10 punti	F
A0185		Con il termine COC ci si riferisce a	
	1	certificato di origine per la circolazione	F
	2	certificato relativo agli ecopunti	F
	3	certificato di omologazione comunitario	V
	4	certificato di origine controllata	F
	5	certificato di conformità comunitario emesso dal costruttore del veicolo	V
	6	certificato di proprietà	F
A0186		Per autocarro si intende	
	1	autoveicolo destinato al trasporto di cose e di persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse	V
	2	veicolo destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi per trasporto di cose	F
	3	autoveicolo destinato al trasporto di cose avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	F
	4	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose	V
	5	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone	F
	6	veicolo appartenente alla categoria degli autoveicoli adibiti esclusivamente al traino di rimorchi	F
A0188		Un autoarticolato è	
	1	un autobus composto da due tronconi collegati tra loro permanentemente ma non rigidamente	F
	2	un complesso di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice	F
	3	un complesso di veicoli costituito da un trattore e un semirimorchio	V
	4	classificato tra gli autoveicoli	V
	5	classificato tra le macchine agricole	F
	6	un veicolo singolo	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0189	Un mezzo d'opera è un veicolo o un complesso di veicoli	
	1 di particolare costruzione adibito a lavori in cave o cantieri;	V
	2 adibiti ad uso speciale	F
	3 adibiti al carico e al trasporto di materiali derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani o dallo spurgo dei pozzi neri	V
	4 eccezionali per dimensioni e masse	F
	5 adibiti a trasporto al carico e trasporto di materiali impiegati nel ciclo produttivo di imprese forestali	V
	6 adibiti a trasporto generico di merci	F
A0190	Un veicolo in unico esemplare è un veicolo	
	1 circolante, con particolari caratteristiche tecniche	F
	2 non omologato da sottoporre ad accertamento di idoneità alla circolazione	V
	3 non circolante, di particolare interesse storico	F
	4 raro da conservare nei musei	F
	5 realizzato tramite l'allestimento di autotelai o telai per rimorchio o semirimorchio di tipo omologato	V
	6 di tipo eccezionale	F
A0191	Un veicolo è	
	1 un mezzo di trasporto ad uso di invalidi	F
	2 una macchina che circola su strada guidata dall'uomo ad eccezione di quelle uso bambini o invalidi	V
	3 qualsiasi mezzo munito di ruote	F
	4 una macchina che circola su strada guidata dall'uomo comprese quelle uso bambini o invalidi	F
	5 un mezzo di trasporto ad uso di bambini	F
	6 una macchina che può essere guidata solamente se si possiede la patente di guida almeno di categoria A1	F
	7 soggetto alle norme della UE (veicoli a motore e loro rimorchi)	V
	8 soggetto alle norme del CDS	V
A0192	La revisione di un veicolo fino a 3,5 t e fino a 16 posti compreso il conducente può essere attestata da	
	1 qualsiasi impiegato dell'UMC purché almeno di III livello	F
	2 responsabile tecnico di un'officina autorizzata alle revisioni veicoli	V
	3 responsabile di un'officina autorizzata dalla casa costruttrice	F
	4 funzionario tecnico dell'UMC abilitato	V
	5 funzionario della Polizia di Stato abilitato	F
	6 officine di autoriparazione	F
A0193	La targa per ciclomotore viene rilasciata da	
	1 Centri Prova Autoveicoli	F
	2 uffici del PRA	F
	3 UMC e soggetti di cui alla legge n. 264/91 abilitati	V
	4 uffici dell'ACI	F
	5 CSM (centri servizi motorizzazione) autorizzati al rilascio	V
	6 concessionari di ciclomotori	F
A0194	Le autoambulanze vanno revisionate	
	1 non sono soggette a revisione	F
	2 ogni anno	V
	3 ogni 2 anni	F
	4 ogni quattro anni la prima volta e ogni due le seguenti	F
	5 ogni cinque anni	F
	6 ogni sei mesi	F
A0195	Gli autobus vanno revisionati	
	1 ogni cinque anni	F
	2 ogni quattro anni la prima volta e ogni due le seguenti	F
	3 ogni anno	V
	4 non sono soggetti a revisione	F
	5 ogni sei mesi	F
	6 ogni volta che viene disposta con apposito provvedimento	F
A0196	Con la patente di categoria B, il traino dei rimorchi è ammesso	
	1 senza alcuna limitazione	F
	2 anche di massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3500 kg	V
	3 anche se la massa rimorchiabile non è annotata sulla carta di circolazione	F
	4 se il rimorchio è leggero e quindi non superiore a 750 kg	V
	5 mai	F
	6 sempre	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0197		Il controllo dei fumi di scarico di un veicolo dotato di motore diesel si esegue con	
	1	scaricometro	F
	2	analizzatore	F
	3	opacimetro	V
	4	fonometro	F
	5	analizzatore dei gas di scarico	F
	6	calibratore acustico	F
A0198		Un autoveicolo per il quale sono state smarrite o sottratte le targhe può circolare per i primi 15 giorni	
	1	con la denuncia di smarrimento o sottrazione, con la carta di circolazione, con pannello bianco riportante numeri e sigle di immatricolazione in sostituzione delle targhe originali	V
	2	con una ricevuta di un'agenzia di pratiche automobilistiche valida 15 giorni, con una targa predisposta dal proprietario a fondo nero e scritte bianche in sostituzione della targa originale	F
	3	con un permesso provvisorio di circolazione rilasciato dal UMC (uffici motorizzazione civile), una targa provvisoria rilasciata dal UMC (uffici motorizzazione civile), un'autocertificazione di smarrimento o sottrazione sottoscritta dal proprietario	F
	4	senza nessun documento	F
	5	apponendo un pannello autocostruito senza obbligo di denuncia	F
	6	solamente con la denuncia di smarrimento o sottrazione	F
A0199		Il certificato di approvazione di un veicolo	
	1	contiene la dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo omologato	F
	2	contiene tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo a cui si riferisce	V
	3	contiene l'attestazione che il veicolo è stato costruito secondo le norme del codice della strada e le direttive UE	F
	4	viene acquisito nel fascicolo di immatricolazione (per veicoli soggetti a richiesta di immatricolazione)	V
	5	viene rilasciato dal CPA (o CSRPAD) o dall'UMC che procede all'approvazione delle modifiche apportate	V
	6	contiene i dati dell'intestatario del veicolo	F
A0200		L'intestatario di un certificato di circolazione di un ciclomotore, in caso di trasferimento di residenza, deve	
	1	chiedere entro 30 giorni dal trasferimento l'aggiornamento del certificato ad un UMC	F
	2	non ha nessun adempimento essendo il certificato di circolazione strettamente legato all'intestatario	F
	3	richiedere ai competenti uffici comunali l'apposito modulo nel quale indicare i dati necessari per l'aggiornamento del certificato di circolazione	V
	4	chiedere entro 30 giorni dal trasferimento l'aggiornamento del certificato ad un Ufficio del PRA	F
	5	comunicare la nuova residenza alla Provincia	F
	6	comunicare la nuova residenza ad uno studio di consulenza qualsiasi	F
A0201		La massa rimorchiabile	
	1	è la massa massima che un trattore o una motrice possono trainare	V
	2	è la massa complessiva a pieno carico del rimorchio	F
	3	è il peso totale del semirimorchio	F
	4	è sempre indicata sulla carta di circolazione	V
	5	viene assegnata in sede di omologazione o approvazione del veicolo	V
	6	dipende dalla lunghezza del rimorchio	F
A0202		Per tara del veicolo si intende la massa	
	1	del veicolo a vuoto	F
	2	del veicolo a vuoto e quella del conducente, esclusa quella del carburante e dei liquidi del motore	F
	3	del veicolo a vuoto, del conducente e del carburante	V
	4	che può essere trasportata come carico utile	F
	5	che grava sulla ralla	F
	6	del rimorchio a pieno carico	F
A0203		Cosa s'intende per carreggiata di un autocarro?	
	1	è la distanza, misurata sulla linea di mezzzeria, dell'impronta a terra tra le ruote di uno stesso asse	V
	2	la larghezza massima da un parafranco all'altro	F
	3	la larghezza del cassone	F
	4	l'avanzamento della ralla	F
	5	la distanza tra il primo e il secondo asse	F
	6	il valore dello sbalzo posteriore	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0204	La fascia d'ingombro di un autocarro	
	1 è la corona circolare in cui il veicolo deve potersi iscrivere	V
	2 è la distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore	F
	3 è la distanza tra la proiezione a terra della parte anteriore del veicolo e la proiezione a terra dell'asse anteriore	F
	4 deve essere contenuta entro raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m	V
	5 la distanza tra la motrice e il rimorchio	F
	6 la lunghezza del complesso (motrice e rimorchio)	F
A0205	Una domanda di immatricolazione può essere presentata agli sportelli dell'UMC da	
	1 chiunque	F
	2 intestatario della pratica	V
	3 un familiare dell'interessato non delegato	F
	4 una agenzia di pratiche auto	V
	5 un autoscuola	F
	6 da soggetto delegato dall'intestatario	V
A0206	Se si sono persi punti a seguito di infrazioni commesse e non si è esaurito il punteggio totale i 20 punti iniziali sulla patente vengono riaccreditati	
	1 dopo due anni dall'ultima infrazione commessa	V
	2 mai, i punti si possono recuperare solo seguendo appositi corsi	F
	3 dopo tre anni dall'ultima infrazione commessa	F
	4 dopo quattro anni dall'ultima infrazione commessa	F
	5 dopo sei mesi dall'ultima infrazione commessa	F
	6 mai	F
A0207	Una patente militare è convertibile in patente civile	
	1 entro un anno dalla data di congedo	V
	2 mai	F
	3 entro sei mesi dalla data del congedo	F
	4 sempre	F
	5 sempre, senza presentare domanda	F
	6 solamente se di tipo C oppure D	F
A0208	Una patente rilasciata dagli Stati Uniti	
	1 è convertibile in patente italiana	F
	2 non è convertibile in patente italiana	V
	3 è convertibile in patente italiana purché l'interessato abbia acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno	F
	4 è convertibile in patente italiana se il titolare ha meno di 50 anni	F
	5 è convertibile in patente italiana limitatamente alla categoria C	F
	6 è convertibile in patente italiana di tipo B	F
A0209	Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette a immatricolazione	
	1 deve essere comunicato al competente UMC	V
	2 deve essere comunicato entro 30 giorni dal nuovo titolare	V
	3 non deve esser comunicato a nessun ufficio	F
	4 deve essere comunicato al PRA	F
	5 deve essere comunicato entro 30 giorni all'Ufficio del Registro	F
	6 comporta l'iscrizione della macchina agricola presso gli uffici della Provincia	F
A0210	La denuncia di smarrimento o furto della patente di guida va presentata	
	1 senza alcun termine	F
	2 immediatamente	F
	3 entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del documento	V
	4 entro 24 ore dal momento in cui si viene a conoscenza della mancanza del documento	F
	5 mai	F
	6 solamente se trattasi di patenti di categoria C, CE, D, DE	F
A0211	Gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere sottoposti a revisione	
	1 ogni 2 anni	F
	2 ogni 4 anni	F
	3 annualmente	V
	4 ogni 3 anni	F
	5 ogni sei mesi	F
	6 con cadenza annuale	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0212	Gli autoveicoli d'epoca	
	1 devono essere immatricolati	F
	2 non devono essere immatricolati, ma devono essere iscritti in apposito elenco presso il centro storico della "Motorizzazione" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	V
	3 non devono essere immatricolati ma devono essere iscritti nei registri del PRA	F
	4 non devono essere immatricolati in quanto circolano solo in occasione dei raduni	V
	5 devono essere immatricolati come i veicoli di interesse storico e collezionistico	F
A0213	La revisione straordinaria di un veicolo può essere disposta dagli UMC	
	1 anche su segnalazione degli organi di Polizia Stradale	V
	2 mai	F
	3 su segnalazione dei funzionari della Prefettura	F
	4 per dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione, silenziosità e antinquinamento	V
	5 per incidente	V
	6 per controllo a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso i centri revisioni autorizzati	V
	7 su segnalazione dei funzionari del PRA	F
	8 per accertare l'effettivo proprietario del veicolo	F
A0214	Gli UMC rilasciano i permessi internazionali di guida	
	1 previa visita medica che accerta il possesso dei requisiti fisici e psichici	F
	2 previo esame integrativo	F
	3 previa esibizione della patente	V
	4 a chiunque ne faccia richiesta	F
	5 senza alcuna verifica	F
	6 per la guida di veicoli in alcuni paesi extra UE	V
A0215	I carrelli appendice devono essere immatricolati	
	1 sempre	F
	2 mai	V
	3 solo se trainati da veicoli adibiti al trasporto cose	F
	4 quando vengono adibiti al trasporto specifico di animali vivi	F
	5 se superano la lunghezza della motrice	F
	6 se superano la massa a vuoto della motrice	F
A0216	I ciclomotori sono soggetti a revisione	
	1 periodica	V
	2 mai	F
	3 dopo due anni dall'ultima revisione	V
	4 con cadenza quadriennale e biennale	V
	5 con cadenza annuale	F
	6 limitatamente ai ciclomotori a due ruote	F
A0217	I minorati e mutilati fisici devono effettuare il rinnovo della patente di guida presso	
	1 il sanitario competente dell'azienda U.S.L.	F
	2 il sanitario competente delle Ferrovie dello Stato	F
	3 la Commissione medica locale	V
	4 un medico generico	F
	5 il medico di famiglia	F
	6 qualsiasi medico	F
A0218	I rimorchi sono veicoli che	
	1 devono essere immatricolati	V
	2 non vanno immatricolati in quanto non hanno targhe proprie ma solo quelle della motrice	F
	3 vanno immatricolati solo se sono trainati da un autocarro	F
	4 vanno immatricolati con registrazione solo presso l'UMC se di massa complessiva inferiore a 3,5 t	V
	5 non vanno immatricolati se di tipo TATS	F
	6 vanno immatricolati solo se classificati caravan	F
A0219	I carrelli appendice quando sono agganciati ad una motrice devono essere muniti di	
	1 contrassegno	F
	2 targa	F
	3 targa ripetitrice	V
	4 targa di prova	F
	5 targa speciale	F
	6 targhetta per ciclomotore	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0220		I rimorchi leggeri devono essere dotati	
	1	di nessuna targa	F
	2	della sola targa ripetitrice	F
	3	di un pannello bianco riportante numeri e sigle di immatricolazione anche scritti a mano	F
	4	di targa e carta di circolazione	V
	5	sempre di targa provvisoria	F
	6	soltanto di targa ripetitrice	F
A0221		Sono classificati ad uso speciale	
	1	le autoinnaffiatrici, le autoambulanze, le autopompe	V
	2	le cisterne per il trasporto di liquidi	F
	3	i veicoli con furgone isoteramico in regime ATP	F
	4	le autoambulanze	V
	5	le autospazzatrici	V
	6	le betoniere	F
A0223		I veicoli ad uso speciale	
	1	non possono trasportare persone in nessun caso	F
	2	devono essere dotati di particolari attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale	V
	3	possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce	F
	4	sono caratterizzati dalla presenza di specifiche attrezzature	V
	5	non possono trasportare merci	V
	6	sono veicoli eccezionali	F
A0224		I veicoli adibiti al trasporto specifico	
	1	sono sempre muniti di una carrozzeria del tipo a cassone	F
	2	sono destinati al trasporto di determinate cose o persone in particolari condizioni	V
	3	possono trasportare qualsiasi tipo di merce	F
	5	possono essere muniti di carrozzeria del tipo a cisterna	V
	6	possono essere muniti di carrozzeria isotermica per trasporto di derrate deperibili	V
	7	possono essere autoveicoli attrezzati con carrozzeria per il soccorso stradale	F
	8	possono essere autoveicoli attrezzati per uso ufficio	F
A0225		I veicoli appartenenti alla categoria M sono	
	1	motoveicoli	F
	2	veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno 4 ruote	V
	3	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno 4 ruote	F
	4	rimorchi	F
	5	veicoli destinati al trasporto di persone	V
	6	macchine agricole	F
A0226		I veicoli appartenenti alla categoria N2 sono	
	1	motoveicoli	F
	2	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t	V
	3	veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente	F
	4	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 12 t	F
	5	veicoli a motore destinati al trasporto di merci	V
	6	ciclomotori a quattro ruote	F
A0227		I veicoli eccezionali possono essere utilizzati da imprese	
	1	che esercitano l'attività di trasporto eccezionale in quanto autorizzate secondo legge	V
	2	di grandi dimensioni	F
	3	che esercitando l'attività di trasporto per conto terzi, utilizzano i veicoli presi in locazione per l'esercizio dell'attività di trasporto eccezionale	V
	4	che intendono utilizzarli	F
	5	di qualsiasi genere	F
	6	che ne hanno necessità per il soddisfacimento delle proprie esigenze aziendali	V
A0228		I veicoli di soccorso sono dotati tra l'altro di	
	1	un dispositivo lampeggiante blu	V
	2	un dispositivo lampeggiante giallo	F
	3	un dispositivo lampeggiante rosso	F
	4	un dispositivo lampeggiante bianco	F
	5	nessun dispositivo particolare	F
	6	strisce retroriflettenti di colore giallo e rosso	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0229	Il Marchio Ufficiale della Repubblica italiana non appare	
	1 su tutti i tipi di targhe	F
	2 sulle targhe degli autoveicoli	F
	3 sulle targhe di prova	V
	4 sulle targhe ripetitrici	F
	5 sulle targhe degli autoveicoli	F
	6 sulle targhe dei motoveicoli	F
A0230	Il certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB, abilita alla guida di	
	1 motocarrozze oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente	V
	2 autocarri il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, non superi 7,5 t per i soggetti minori di anni 21	F
	3 veicoli per minori di anni 21	F
	4 autovetture da noleggio con conducente	V
	5 motoveicoli da noleggio con conducente	V
	6 autobus	F
A0231	Il certificato di approvazione tecnica ha validità per l'immatricolazione	
	1 un anno per tutti i veicoli ad eccezione di macchine agricole e operatrici	V
	2 due anni per tutti i veicoli ad eccezione di macchine agricole e operatrici	F
	3 due anni macchine agricole e operatrici	V
	4 un anno per tutti i veicoli	F
	5 tre anni per tutti i veicoli	F
	6 un anno per macchine agricole e operatrici	F
A0232	Il certificato di approvazione tecnica	
	1 è di esclusiva competenza dei Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	F
	2 può essere rilasciato anche dall'UMC	V
	3 può essere rilasciato anche dalle case costruttrici dei veicoli	F
	4 può essere rilasciato anche dalle officine di autoriparazione	F
	5 è di esclusiva competenza degli UMC	F
	6 può essere rilasciato anche dai Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	V
A0234	Il tachigrafo	
	1 consente di registrare l'attività svolta dai conducenti (durata di guida e riposo)	V
	2 non è un dispositivo obbligatorio	F
	3 è un dispositivo obbligatorio per alcune categorie di veicoli	V
	4 deve essere montato e riparato solo da officine o centri tecnici autorizzati dal Ministero delle attività produttive	V
	5 non deve essere sottoposto a controllo della funzionalità	F
	6 deve essere sottoposto a controllo biennale della funzionalità	V
	7 può essere sostituito dal limitatore di velocità	F
	8 limita la velocità del veicolo a quella prestabilita per la categoria	F
A0235	Il dispositivo air-bag	
	1 è costituito da uno o più involucri gonfiabili in caso di grave impatto	V
	2 viene attivato dai passeggeri in caso di necessità	F
	3 viene attivato dal conducente in caso di necessità	F
	4 può essere installato per conducente e passeggeri	V
	5 è costituito sempre da un unico involucro	F
	6 è costituito da una struttura flessibile	V
A0236	Il foglio di via	
	1 viene rilasciato insieme alla targa provvisoria	V
	2 consente anche la circolazione all'estero	V
	3 ha validità illimitata	F
	4 indica la durata	V
	5 non può contenere prescrizioni tecniche	F
	6 indica le eventuali prescrizioni tecniche	V
	7 è un documento definitivo	F
	8 contiene l'elenco cronologico dei proprietari del veicolo	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0237	Il numero di telaio di un autoveicolo è	
	1 punzonato su targhetta del costruttore	V
	2 punzonato sulla struttura portante del veicolo	V
	3 punzonato sul motore	F
	4 annotato sui documenti di circolazione	V
	5 registrato nella memoria elettronica del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
	6 una combinazione strutturata di caratteri alfanumerici	V
	7 una combinazione strutturata di tre numeri, tre lettere e tre numeri	F
	8 sempre punzonato su uno qualsiasi degli organi di trasmissione	F
A0238	I ciclomotori, a due, tre, quattro ruote (quadricicli leggeri), per circolare su strada	
	1 devono essere muniti di targa, strettamente legata al titolare, che si applica al solo veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario	V
	2 per qualche tempo possono circolare ancora con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	F
	3 dal 13.2.2012 non possono più far uso di certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	V
	4 devono essere muniti di certificato di circolazione contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario	V
	5 possono utilizzare il contrassegno di riconoscimento	F
	6 deve registrare il ciclomotore presso il PRA	F
A0239	Il quadriciclo a motore è	
	1 un ciclomotore a quattro ruote adibito al trasporto di persone	F
	2 un motoveicolo a quattro ruote adibito al trasporto di cose o di persone	V
	3 un'autovettura leggera che si guida con la patente di cat. A	F
	4 considerato un motoveicolo	V
	5 considerato un ciclomotore	F
	6 considerato un autoveicolo	F
A0240	Il termine entro cui effettuare la revisione di un autoveicolo nel corso dell'anno è determinato	
	1 dall'ultima cifra del numero di targa.	F
	2 dal mese di immatricolazione o dell'ultima revisione o della visita e prova di collaudo ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada	V
	3 dall'ultima cifra del numero di telaio del veicolo.	F
	4 dal giorno dell'ultima revisione	F
	5 dalla marca del veicolo	F
	6 dall'ultimo numero del telaio	F
A0241	Il traino di soccorso o di rimozione	
	1 costituisce sempre un trasporto eccezionale	F
	2 costituisce un trasporto eccezionale se effettuato con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale	F
	3 non costituisce un trasporto eccezionale quando ciascuno dei veicoli che costituiscono il complesso rispetti i limiti fissati dagli artt. 61 e 62 del CDS	V
	4 si ha quando il veicolo trainato non è più in grado di circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali	V
	5 si ha in caso di rimozione forzata	V
	6 è sempre ammesso	F
A0242	In caso di deterioramento delle targhe di immatricolazione	
	1 non è necessario chiedere la reimmatricolazione	F
	2 è necessario chiedere la re immatricolazione	V
	3 è previsto il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione	V
	4 non è necessario chiedere la reimmatricolazione se è deteriorata una sola targa	F
	5 è sufficiente chiedere il duplicato della targa deteriorata	F
	6 è necessario ripristinare la targa deteriorata tramite vernici o pellicole	F
A0244	In caso di trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1 viene trasferita anche la targa	F
	2 viene chiesto il duplicato della targa	F
	3 la targa può essere trattenuta dal titolare per un successivo utilizzo	V
	4 la targa può essere distrutta	V
	5 devono essere aggiornati i registri del PRA	F
	6 non devono essere aggiornati i registri del PRA	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0245		L'immatricolazione di un veicolo è subordinata ad un titolo autorizzativo quando si tratta di	
	1	autobus non destinato ad uso proprio	V
	2	motocarro non destinato ad uso proprio	F
	3	autocarro di massa complessiva inferiore a 6 ton destinato ad uso proprio	F
	4	autobus destinato a servizio di linea	V
	5	autobus destinato a noleggio con conducente	V
	6	autoveettura ad uso proprio	F
A0246		Si deve procedere alla punzonatura d'ufficio del numero di telaio quando	
	1	il veicolo viene reimmatricolato	F
	2	il veicolo viene immatricolato	F
	3	il numero di telaio sia contraffatto	V
	4	il telaio è stato punzonato erroneamente dal costruttore	V
	5	il numero di telaio manca	V
	6	il numero di telaio è illeggibile	V
	7	il veicolo proviene da uno dei paesi della UE o dello SEE	F
	8	il veicolo è munito di targa provvisoria	F
A0247		Indicare la lunghezza e la larghezza massima di un autoveicolo escluso l'autobus	
	1	lunghezza 12 metri, larghezza 2,55 metri	V
	2	lunghezza 12 metri, larghezza 2,40 metri	F
	3	lunghezza 10 metri, larghezza 2,55 metri	F
	4	lunghezza 12 metri, larghezza 2,60 metri per veicoli che trasportano merci deperibili in regime di temperatura controllata	V
	5	lunghezza 10 metri, larghezza 2,50 metri	F
	6	lunghezza 11 metri, larghezza 2,55 metri	F
A0248		Indicare la massa complessiva a pieno carico di un mezzo d'opera isolato a 2, 3, 4 assi	
	1	22 t, 32 t, 44 t	F
	2	18 t, 25 t, 32 t	F
	3	20 t, 33 t, 40 t	V
	4	18 t, 33 t, 40 t	F
	5	20 t, 26 t, 40 t	F
	6	20 t, 33 t, 30 t	F
A0249		Indicare le dimensioni massime legali di un autocarro, il superamento delle quali comporterebbe la classifica di veicolo eccezionale.	
	1	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,50 m	F
	2	lunghezza 10 m, altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m	F
	3	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,55 m	V
	4	lunghezza 11 m, altezza 4 m, larghezza 2,55 m	F
	5	lunghezza 12 m, altezza 4,50 m, larghezza 2,55 m	F
	6	lunghezza 12 m, altezza 4 m, larghezza 2,45 m	F
A0250		La carta provvisoria di circolazione	
	1	viene rilasciata dall'UMC	V
	2	viene rilasciata per condurre un veicolo alla dogana	F
	3	viene rilasciata quando viene richiesta la formalità del trasferimento di proprietà	F
	5	vale 30 giorni	F
	6	vale 60 giorni	F
A0251		Per quanto riguarda i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali	
	1	i trasporti eccezionali per circolare necessitano di specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada	V
	2	tra i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa	F
	3	i trasporti eccezionali per massa possono essere effettuati solo con veicoli, aventi adeguata portata, immatricolati come eccezionali	V
	4	i veicoli eccezionali, nella configurazione di marcia, superano i limiti di sagoma e/o di massa	V
	5	non sono mai soggetti a specifica autorizzazione dell'ente proprietario della strada	F
	6	devono comunque avvenire nei limiti di sagoma e di massa	F
A0252		La larghezza di 2,60 metri è ammessa, ad esclusione dei veicoli eccezionali, per	
	1	i mezzi d'opera	F
	2	i veicoli coibentati e refrigerati che trasportano merci deperibili (ATP)	V
	3	i veicoli cisterna	F
	4	gli autobus urbani	F
	5	gli autoveicoli ad uso speciale	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0253		La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata	
	1	dall'UMC	F
	2	dal Comune	V
	3	dalla Provincia	F
	4	dalla Regione	F
	5	dal Comando della Polizia municipale	F
	6	dall'ente proprietario della strada	F
A0255		La massa di un autosnodato a 5 o più assi non può superare	
	1	44 t	V
	2	40 t	F
	3	38 t	F
	4	54 t	F
	5	56 t	F
	6	20 t	F
A0256		La massa limite di un veicolo a motore a due assi isolato e munito di pneumatici è di	
	1	8 t	F
	2	15 t	F
	3	18 t	V
	4	25 t	F
	5	26 t	F
	6	28 t	F
A0257		La massa massima di un veicolo è	
	1	il peso di un veicolo a pieno carico (tara + portata)	V
	2	il peso del veicolo scarico	F
	3	il peso del veicolo a pieno carico meno la tara	F
	4	la somma delle masse massime sugli assi	F
	5	la tara compreso il peso del conducente	F
	6	la portata compreso il peso del conducente	F
A0258		La modifica di caratteristiche costruttive o funzionali di un veicolo a motore in circolazione	
	1	può essere fatta senza alcuna formalità	F
	2	comporta la visita e prova da parte dei competenti UMC	V
	3	può essere fatta senza alcuna formalità purchè i particolari modificati siano comunque rispondenti a tipi omologati	F
	4	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione presso i competenti UMC, salvo casi particolari	V
	6	deve essere richiesta tramite apposita istanza ai competenti UMC	V
	7	comporta sempre la presentazione di apposita comunicazione agli uffici del PRA	F
	8	comporta il rilascio di una nuova omologazione da parte di uno dei CPA (Centri prova autoveicoli)	F
A0259		La normativa internazionale ADR si applica	
	1	ai trasporti di merci deperibili in regime di temperatura controllata	F
	2	ai trasporti di merci pericolose	V
	3	ai trasporti di macchine operatrici eccezionali	F
	4	ai trasporti di materiali per l'edilizia	F
	5	al trasporto di merci alimentari	F
	6	solamente al trasporto marittimo di merci	F
A0260		La targa e il certificato di circolazione del ciclomotore consentono di individuare	
	1	i dati anagrafici del titolare	V
	2	i dati anagrafici del conducente	F
	3	esclusivamente le revisioni effettuate	F
	4	esclusivamente l'intestatario della targa	F
	5	i dati tecnici del ciclomotore	V
	6	l'idoneità del veicolo al trasporto di merci pericolose	F
A0261		L'altezza limite degli autobus di linea urbani e suburbani è di	
	1	3,80 metri, per tutti i tipi di itinerari	F
	2	4 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	F
	3	4,30 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	V
	4	4,20 metri, se circolanti su itinerari prestabiliti	F
	5	4,20, per tutti i tipi di itinerari	F
	6	4,10 metri per tutti i veicoli	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0263		Le autovetture che hanno annotato sulla carta di circolazione l'agganciamento del carrello appendice	
	1	sono soggette a revisione annuale	F
	2	devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice	V
	3	non devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice, in quanto esso non è soggetto a revisione	F
	4	sono soggette a revisione con la cadenza prevista per la categoria di appartenenza del veicolo	V
	5	sono soggette a revisione triennale	F
	6	devono sottoporre a revisione il carrello appendice ogni due anni	F
A0264		È prevista l'immatricolazione con registrazione presso gli UMC e gli uffici PRA di	
	1	ciclomotori	F
	2	macchine agricole	F
	3	veicoli a trazione animale	F
	4	autoveicoli	V
	5	motoveicoli	V
	6	rimorchi ad eccezione di quelli aventi massa complessiva inferiore a 3,5 t	V
A0265		Lo sportello telematico dell'automobilista	
	1	è istituito presso tutti gli studi di consulenza	F
	2	consente lo svolgimento di tutte le formalità che richiedono un titolo per l'immatricolazione del veicolo	F
	3	consente lo svolgimento di tutte le formalità che richiedono la visita e prova del veicolo	F
	4	è operativo presso delegazioni AC e studi di consulenza abilitati, UMC e uffici dell'ACI-PRA	V
	5	consente, per alcune formalità, il contestuale rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà	V
	6	consente lo svolgimento di alcune formalità mediante collegamento telematico	V
A0266		Per circolare i carrelli appendice devono essere	
	1	dotati di targa propria e targa ripetitrice	F
	2	dotati di sola targa propria	F
	3	dotati di sola targa ripetitrice	V
	4	abbinati ad un veicolo	V
	5	immatricolati con targa propria e carta di circolazione	F
	6	muniti di un certificato di idoneità tecnica	F
A0267		La patente di categoria BE	
	1	può essere conseguita all'età minima di 21 anni	F
	2	può essere conseguita all'età minima di 20 anni	F
	3	può essere conseguita all'età minima di 18 anni	V
	4	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da rimorchio o semirimorchio avente massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.	V
	5	abilita a condurre autocarri di massa massima superiore a 3,5 t	F
	6	abilita a condurre complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata, insieme a quella della motrice, sia superiore a 4.250 kg	V
A0268		Per guidare un ciclomotore	
	1	occorre aver compiuto almeno 18 anni ed ottenere la patente A1	F
	2	non occorre alcun titolo abilitativo	F
	4	occorre aver compiuto almeno 14 anni ed ottenere la patente AM	V
	5	occorre aver compiuto almeno 16 anni ed ottenere la patente A1	F
	6	occorre essere maggiorenne	F
A0270		È previsto l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione prima di essere ammessi alla circolazione per i veicoli destinati	
	1	al trasporto di persone da adibire a noleggio con conducente, a taxi, a servizi di linea	V
	2	ad uso terzi	F
	3	al trasporto di persone	F
	4	al servizio di piazza o taxi	V
	5	al trasporto di persone in servizio di linea	V
	6	a locazione senza conducente	F
A0271		Per rinnovare il certificato di formazione professionale ADR occorre	
	1	un certificato medico non anteriore a 6 mesi	F
	2	documentazione che attesti che negli ultimi 5 anni sia stato effettuato trasporto, senza interruzioni, di merci pericolose	F
	3	la frequenza di un corso di aggiornamento e un esame	V
	4	esclusivamente la frequenza di un corso di aggiornamento	F
	5	esclusivamente il superamento di un esame	F
	6	chiedere il duplicato del certificato presso un qualunque UMC	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0272		Per sostenere l'esame per la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) occorre	
	1	presentarsi direttamente agli UMC senza altra formalità	F
	2	aver frequentato un corso presso un'autoscuola o un ente autorizzato	V
	3	aver frequentato un corso presso la provincia	F
	4	aver superato un colloquio propedeutico all'esame	F
	5	aver operato nel campo dell'autotrasporto per almeno 5 anni	F
	6	aver compiuto 23 anni di età	F
A0273		Per un veicolo proveniente da uno Stato UE o SEE	
	1	il rilascio della carta di circolazione compete sempre all'UMC	F
	2	il certificato di proprietà deve essere richiesto sempre all'ACI PRA di competenza	F
	3	la carta di circolazione e il certificato di proprietà devono essere richiesti ad uno sportello STA se è usato ed è in regola con la revisione, fatte salve alcune esclusioni	V
	4	la carta di circolazione e il certificato di proprietà devono essere richiesti ad uno sportello STA se è nuovo, fatte salve alcune esclusioni	V
	5	l'immatricolazione è subordinata ad una specifica procedura mirata ad accertare la verifica dell'assolvimento degli obblighi IVA	V
	6	è sempre obbligatorio sottoporre il veicolo a visita e prova	F
A0274		Un veicolo privo di carrozzeria	
	1	può essere omologato	V
	2	non può essere mai omologato	F
	3	deve essere sottoposto ad approvazione quando viene allestito	V
	4	può essere omologato quale autotelaio o telaio montato per rimorchio o semirimorchio	V
	5	può essere allestito da ditte diverse dal costruttore del veicolo	V
	6	può essere allestito esclusivamente dal costruttore del veicolo	F
	7	può circolare liberamente su qualsiasi strada	F
	8	può essere immatricolato	F
A0275		Qual è il periodo di validità di un CFP ADR	
	1	non ha scadenza	F
	2	3 anni dalla data di rilascio	F
	3	5 anni dalla data di rilascio	V
	4	4 anni dalla data del rilascio	F
	5	6 anni dalla data del rilascio	F
	6	scade insieme alla patente di guida	F
A0276		La massa massima delle macchine agricole cingolate è di	
	1	20 t	F
	2	12 t	F
	3	16 t	V
	4	6 t	F
	5	8 t	F
	6	10 t	F
A0277		La sporgenza del carico rispetto alla sagoma del veicolo	
	1	non è ammessa	F
	2	non può superare 30 cm rispetto alle luci di posizione del veicolo nella parte laterale	V
	3	non può superare i 3/10 della lunghezza del veicolo nella parte posteriore	V
	4	non è ammessa dalla parte anteriore	V
	5	è sempre ammessa	F
	6	deve essere segnalata tramite un pannello quadrangolare retroriflettente nella parte posteriore	V
	7	non può superare 20 cm nella parte laterale, posteriore o anteriore	F
	8	non può superare i 3/10 della larghezza del veicolo nella parte laterale	F
A0278		L'autorizzazione alla circolazione di prova ha validità	
	1	indeterminata	F
	2	annuale	V
	3	biennale	F
	4	triennale	F
	5	quadriennale	F
	6	semestrale	F
A0279		L'altezza massima delle bisarche è di	
	1	3,80 metri	F
	2	4,20 metri	V
	3	4,00 metri	F
	4	4,30 metri	F
	5	3,90 metri	F
	6	3,55 metri	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0281		La sigla ATP indica	
	1	autorizzazione trasporto prodotti agricoli	F
	2	accordo internazionale per il trasporto di derrate deperibili	V
	3	accordo internazionale per il trasporto delle merci pericolose	F
	4	autorizzazione ai trasporti pericolosi	F
	5	accordo sui trasporti pericolosi	F
	6	autorizzazione ai trasporti pesanti	F
A0282		I catadiottri	
	1	aiutano a segnalare la posizione del veicolo con dispositivi di illuminazione spenti	V
	2	servono a distinguere il semirimorchio da un trattore	F
	3	servono a migliorare la visibilità in curva	F
	4	servono a effettuare particolari segnalazioni	F
	5	servono a illuminare la sede stradale	F
	6	rendono visibile il veicolo in caso di nebbia	F
A0283		Per trasferire la proprietà di un ciclomotore occorre	
	1	nessuna formalità	F
	2	presentare domanda all'UMC	V
	3	presentare domanda all'UMC (uffici motorizzazione civile) e al ACI-PRA con relativo atto notarile	F
	4	sospendere preventivamente il ciclomotore dalla circolazione	V
	5	registrare il trasferimento al PRA	F
	6	presentare domanda a uno studio di consulenza abilitato in qualità di sportello telematico dell'automobilista	F
A0284		Quali veicoli devono essere sottoposti ad omologazione?	
	1	i prototipi di veicoli per i quali è prevista la produzione in serie	V
	2	tutti i veicoli all'atto della prima immatricolazione	F
	3	solo quelli immatricolati in esemplare unico	F
	4	solamente gli autocarri e gli autobus	F
	5	solamente i veicoli appartenenti alla categoria M1 e L	F
	6	nessun veicolo	F
A0285		Quando si effettua il trasferimento di proprietà di veicoli è obbligato a curare tutti gli adempimenti amministrativi	
	1	l'intestatario del veicolo presso gli uffici competenti	F
	2	l'acquirente direttamente o attraverso persona delegata una tantum o tramite gli studi di consulenza autorizzati	V
	3	chi finanzia l'acquisto	F
	4	il concessionario	F
	5	lo studio di consulenza automobilistico eventualmente delegato	V
	6	la Provincia competente in base alla residenza del acquirente	F
A0286		Rientrano tra i veicoli senza motore	
	1	i veicoli a braccia	V
	2	le slitte	V
	3	i ciclomotori	F
	4	i motoveicoli	F
	5	i velocipedi	V
	6	le macchine operatrici	F
A0287		Rientrano tra i ciclomotori	
	1	i ciclomotori a due ruote	V
	2	i quadricicli a motore	F
	3	i quadricicli leggeri	V
	4	i ciclomotori a tre ruote	V
	5	i velocipedi	F
	6	i velocipedi a pedalata assistita	F
A0288		Si classificano come motoveicoli	
	1	i motocicli	V
	2	i quadricicli leggeri	F
	3	i quadricicli a motore	V
	4	i tricicli	V
	5	le autovetture	F
	6	i motocicli con sidecar	V
	7	gli autoveicoli con due assi	F
	8	i carrelli appendice	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0289		I filoveicoli	
	1	sono veicoli a motore elettrico	V
	2	sono autobus	F
	3	sono veicoli per uso industriale	F
	4	prelevano la corrente da una linea aerea	V
	5	sono veicoli trainati	F
	6	rientrano tra gli autoveicoli	F
A0290		I rimorchi possono essere	
	1	per trasporto persone	V
	2	per trasporto cose	V
	3	muniti di un motore	F
	4	per trasporti specifici	V
	5	TATS	V
	6	caravan	V
	7	carrelli appendice	F
	8	muniti di motore elettrico	F
A0291		Le macchine agricole si distinguono in	
	1	semoventi e trainate	V
	2	a motore e a braccia	F
	3	elettriche e a miscela	F
	4	adibite al trasporto di persone e di cose	F
	5	trainate e spinte	F
	6	a braccia e a trazione animale	F
A0292		Le macchine operatrici si distinguono in	
	1	macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, sgombraneve, spandisabbia e simili, carrelli	V
	2	macchine adibite al trasporto di persone e di cose	F
	3	macchine trainate e spinte	F
	4	veicoli a braccia e a trazione animale	F
	5	macchine semoventi e trainate	F
	6	macchine normali e atipiche	F
A0293		Tra i veicoli atipici rientrano	
	1	i veicoli a braccia e a trazione animale	F
	2	i veicoli d'epoca	V
	3	i veicoli di interesse storico e collezionistico	V
	4	le macchine agricole	F
	5	le macchine operatrici	F
	6	i filoveicoli	F
A0294		La destinazione del veicolo	
	1	è specificata sulla carta di circolazione	V
	2	può essere per trasporto persone	V
	3	può essere per trasporto di cose	V
	4	può essere per uso terzi	F
	5	può essere per uso proprio	F
	6	può essere per uso speciale	V
	7	dipende dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo	F
	8	dipende dalle dimensioni del veicolo	F
A0295		L'uso del veicolo può essere	
	1	di terzi	V
	2	non previsto	F
	3	per trasporto promiscuo di persone e cose	F
	4	qualsiasi	F
	5	proprio	V
	6	speciale	F
A0296		I veicoli a braccia sono	
	1	azionati dalla forza muscolare del conducente	V
	2	muniti di motore elettrico	F
	3	privi di motore	V
	4	spinti o trainati dall'uomo	V
	5	spinti o trainati dagli animali	F
	6	muniti di motore ausiliario elettrico	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0297		I veicoli a trazione animale e le slitte sono	
	1	spinti o trainati dall'uomo	F
	2	privi di motore	V
	3	trainati da uno o più animali	V
	4	muniti di motore ausiliario elettrico	F
	5	muniti di pattini (slitte)	V
	6	azionati dalla forza muscolare umana	F
A0298		I velocipedi	
	1	hanno due o più ruote	V
	2	possono essere dotati di un motore ausiliario elettrico se a pedalata assistita	V
	3	sono esclusivamente a propulsione muscolare ad eccezione di quelli a pedalata assistita	V
	4	sono muniti di pattini	F
	5	sono spinti o trainati dall'uomo	F
	6	sono muniti di motore a scoppio	F
A0299		Tra i veicoli atipici rientrano	
	1	i motoveicoli	F
	2	gli autoveicoli	F
	3	i veicoli che non rientrano fra le altre categorie previste dal CDS	V
	4	i ciclomotori	F
	5	i veicoli a braccia	F
	6	le macchine agricole	F
	7	i veicoli di interesse storico e collezionistico	V
	8	i motoveicoli d'epoca	V
A0300		Sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	
	1	i trenini turistici	V
	2	motoveicoli e autoveicoli d'epoca	V
	3	autoveicoli	F
	4	macchine agricole	F
	5	veicoli braccia	F
	6	autoveicoli d'epoca	V
A0301		I veicoli di interesse storico collezionistico	
	1	sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche	V
	2	sono iscritti in appositi registri	V
	3	possono circolare liberamente	V
	4	sono muniti esclusivamente di targa provvisoria	F
	5	sono considerati veicoli d'epoca	F
	6	sono iscritti nei registri del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il trasporto intermodale	F
A0302		I ciclomotori	
	1	devono essere muniti di targa e certificato di circolazione	V
	2	devono essere muniti di carta di circolazione e targa	F
	3	comprendono i quadricicli leggeri	V
	4	comprendono i quadricicli a motore	F
	5	comprendono i velocipedi a pedalata assistita	F
	6	comprendono i veicoli a 2 e 3 ruote	V
A0303		I ciclomotori	
	1	appartengono alle categorie internazionali M, N, O	F
	2	appartengono alle categorie internazionali L1e, L2e, L6e	V
	3	appartengono alle categorie internazionali M oppure N	F
	4	possono essere adibiti al trasporto di persone o di cose	V
	5	possono avere 2, 3 o 4 ruote	V
	6	non hanno mai 4 ruote	F
A0304		I motoveicoli	
	1	sono muniti di certificato di idoneità tecnica e contrassegno	F
	2	sono muniti di certificato di circolazione e targa	F
	3	sono muniti di carta di circolazione e targa	V
	4	sono soggetti alle norme UE di approvazione e omologazione	V
	5	sono veicoli atipici	F
	6	comprendono i ciclomotori	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0305	I motoveicoli	
	1 si distinguono in 3 categorie internazionali M1, M2, M3	F
	2 a 2 ruote appartengono alla categoria internazionale L3e	V
	3 si distinguono in 4 categorie internazionali L3e, L4e, L5e, L7e	V
	4 comprendono i quadricicli leggeri	F
	5 a 3 ruote simmetriche appartengono alla categoria internazionale L5e	V
	6 a 4 ruote sono detti quadricicli diversi dai quadricicli leggeri	V
	7 si distinguono in tre categorie internazionali N1, N2, N3 in base al numero delle ruote	F
	8 comprendono i carrelli	F
A0306	I motoveicoli	
	1 comprendono i tricicli	V
	2 comprendono i motoveicoli per trasporto specifico	V
	3 comprendono le autovetture	F
	4 comprendono i quadricicli a motore	V
	5 hanno fino a 2 o 3 ruote	F
	6 hanno 2, 3 o 4 ruote	V
	7 hanno non più di due ruote	F
	8 sono sempre muniti di un carrozino laterale	F
A0307	I motoveicoli devono rispettare le prescrizioni relative a	
	1 dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	V
	2 retrovisori	V
	3 pneumatici	V
	4 dispositivi di segnalazione acustica	V
	5 cronotachigrafo	F
	6 dispositivo paraincastro	F
	7 dispositivo paraciclisti laterale	F
	8 limitatore di velocità	F
A0308	L'immissione in circolazione dei motoveicoli	
	1 è subordinata, solitamente, alla presentazione della dichiarazione di conformità	V
	2 comporta il rilascio della carta di circolazione e della targa	V
	3 comporta il rilascio del certificato di idoneità tecnica e della targa	F
	4 non richiede la presentazione di specifici documenti	F
	5 comporta il rilascio di documenti integrativi della carta di circolazione qualora previsti	V
	6 è subordinata alla presentazione di specifica richiesta di immatricolazione	V
	7 è subordinata alla presentazione di una scheda tecnica contenente le principali caratteristiche del veicolo	F
	8 comporta il rilascio della carta di circolazione, di una targa anteriore e di una posteriore	F
A0309	Rientrano tra gli autoveicoli	
	1 le autovetture	V
	2 i tricicli	F
	3 gli autocarri	V
	4 gli autoveicoli per uso speciale	V
	5 i quadricicli a motore	F
	6 gli autobus	V
	7 i quadricicli leggeri	F
	8 i tricicli per trasporto di persone	F
A0310	Gli autoveicoli	
	1 si distinguono nelle categorie internazionali M e N	V
	2 si distinguono nelle categorie internazionali L e O	F
	3 si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3	V
	4 adibiti al trasporto di persone rientrano nella categoria internazionale M	V
	5 adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M	F
	6 adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale L	F
A0311	Gli autoveicoli per trasporto specifico	
	1 sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	V
	2 sono destinati al trasporto di particolari tipologie di merci in relazione all'attrezzatura di cui sono dotati	V
	3 non consentono il trasporto di merce	F
	4 comprendono le autopompe	F
	5 comprendono i veicoli muniti di furgone isoteramico in regime ATP	V
	6 non comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0312		Gli autoveicoli per uso speciale	
	1	sono destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni	F
	2	sono muniti permanentemente di speciali attrezzature	V
	3	non consentono il trasporto di merce	V
	4	comprendono le betoniere	F
	5	comprendono i veicoli muniti di furgone isothermico in regime ATP	F
	6	comprendono i veicoli muniti di cisterne per trasporto di liquidi o liquami	F
A0313		I filoveicoli	
	1	hanno un motore elettrico	V
	2	sono collegati a una linea aerea di contatti per l'alimentazione	V
	3	circolano in aree urbane o suburbane su qualsiasi percorso non prestabilito	F
	4	sono muniti solamente di un motore a gasolio per la propulsione	F
	5	marciano su ruote gommate	V
	6	sono soggetti a un controllo periodico annuale	V
	7	marciano su rotaie	F
	8	marciano in sede propria	F
A0314		I filobus	
	1	sono soggetti a specifica procedura amministrativa per l'immissione in circolazione	V
	2	sono soggetti a specifiche verifiche tecnico-funzionali	V
	3	devono essere immatricolati con documenti e targhe per autoveicoli	F
	4	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale	V
	5	sono muniti di apposito libretto per filobus	V
	6	sono muniti di targhe per macchine operatrici	F
	7	sono soggetti ad un controllo tecnico almeno ogni tre anni	F
	8	sono soggetti ad un controllo tecnico annuale che può essere effettuato presso i centri privati autorizzati	F
A0315		I rimorchi	
	1	sono privi di propulsore	V
	2	comprendono i rimorchi per trasporti specifici	V
	3	comprendono i caravan	V
	4	comprendono i TATS	V
	5	comprendono le macchine agricole trainate	F
	6	comprendono i semirimorchi	V
	7	non possono essere muniti di carrozzeria del tipo cisterna	F
	8	non comprendono i semirimorchi	F
A0316		I rimorchi	
	1	appartengono alla categoria internazionale O	V
	2	si distinguono nelle categorie internazionali O1, O2, O3, O4	V
	3	appartengono alle categorie internazionali M e N	F
	4	se leggeri, rientrano nella categoria internazionale O1	V
	5	si distinguono nelle categorie internazionali N1, N2, N3	F
	6	appartengono tutti alla categoria internazionale G	F
A0317		I carrelli appendice	
	1	sono veicoli rimorchiati	V
	2	sono immatricolati con targa propria	F
	3	hanno fino a due ruote	V
	4	sono destinati al trasporto di qualsiasi merce	F
	5	sono destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili	V
	6	possono essere abbinati a più veicoli contemporaneamente	F
A0318		Il carrello appendice	
	1	risulta dalla carta di circolazione del veicolo al quale viene abbinato	V
	2	è identificato tramite il numero di telaio	V
	3	è munito di carta di circolazione e targa	F
	4	deve essere munito di targa ripetitrice posteriore	V
	5	è soggetto a registrazione presso il PRA	F
	6	è identificato tramite apposita targa per carrello	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0319		Le macchine agricole	
	1	sono destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali	V
	2	non possono mai circolare su strada	F
	3	possono portare attrezzature destinate alla esecuzione delle attività agricole e forestali	V
	4	per circolare su strada devono essere munite di appositi documenti di circolazione	V
	5	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	F
	6	possono essere utilizzate nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio	V
	7	sono veicoli ad uso speciale	F
	8	sono veicoli attrezzati per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime di temperatura controllata	F
A0320		Le macchine operatrici	
	1	sono destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali	F
	2	non possono mai circolare su strada	F
	3	possono portare attrezzature destinate alla esecuzioni delle attività agricole e forestali	F
	4	per circolare su strada devono essere munite di appositi documenti di circolazione	V
	5	sono destinate ad operare su strada o nei cantieri	V
	6	comprendono macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie	V
A0321		I veicoli alienati dalle Forze armate o da altri enti	
	1	possono essere immatricolati con targa civile a determinate condizioni	V
	2	sono muniti di dispaccio dell'autorità militare in qualità di documento di origine	V
	3	non possono mai essere immatricolati con targa civile	F
	4	devono essere muniti di documenti e targhe dell'ente di provenienza	F
	5	possono essere immatricolati solamente con targhe speciali	F
	6	non sono considerati di prima immatricolazione quando vengono immatricolati con targa civile	V
A0322		L'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero comporta	
	1	il ritiro dei documenti esteri e delle eventuali targhe	V
	2	sempre la visita e prova del veicolo	F
	3	il rilascio di carta di circolazione e delle targhe italiane	V
	4	l'utilizzo delle targhe e dei documenti esteri per la circolazione in Italia	F
	5	l'iscrizione del veicolo presso i registri del PRA qualora prevista	V
	6	sempre l'iscrizione del veicolo presso i registri storici	F
A0323		L'immatricolazione di veicoli provenienti da paesi UE o SEE	
	1	deve essere effettuata tramite procedura STA, fatte salve alcune esclusioni	V
	2	è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	F
	3	comporta la presentazione di specifica documentazione tecnica e fiscale	V
	4	non è ammessa	F
	5	è ammessa solamente per veicoli di interesse storico e collezionistico	F
	6	è soggetta a una procedure telematica che comporta l'abilitazione all'immatricolazione	V
A0324		L'immatricolazione di veicoli provenienti da paesi extra UE o SEE	
	1	deve essere effettuata tramite procedura STA, fatte salve alcune esclusioni	F
	2	in generale, è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le vigenti norme per l'immissione in circolazione	V
	3	non è ammessa	F
	4	è ammessa in deroga per veicoli appartenenti a connazionali che rimpatriano	V
	5	a determinate condizioni, è ammessa in deroga per veicoli di interesse storico e collezionistico	V
	6	avviene sempre per via amministrativa	F
A0325		I ciclomotori	
	1	possono trasportare anche un passeggero oltre al conducente se espressamente previsto nel certificato di circolazione	V
	2	hanno la natura giuridica di beni mobili non registrati	V
	3	possono circolare con contrassegno di identificazione ancora per qualche tempo	F
	4	possono circolare con contrassegno di identificazione e certificato di idoneità ancora per qualche tempo	F
	5	possono circolare con certificato di idoneità tecnica ancora per qualche tempo	F
	6	non sono soggetti ad iscrizione presso il PRA	V
	7	dal 13.2.2012 possono circolare solo con targa e con certificato di circolazione	V
	8	dal 13.2.2012 non possono più circolare con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0326		La sospensione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	deve essere richiesta dall'intestatario quando non intende utilizzare il ciclomotore	V
	2	è attestata da un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore	V
	3	consiste nella cessazione ai fini dell'esportazione	F
	4	rende disponibile la targa del ciclomotore per associarla ad altro ciclomotore	V
	5	serve per l'aggiornamento dei dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
	6	deve essere richiesta quando l'intestatario intende trasferire la proprietà del ciclomotore	V
	7	viene disposta dalla Prefettura quando il proprietario perde la targa	F
	8	deve essere richiesta in presenza di revisione scaduta	F
A0327		La cessazione dalla circolazione del ciclomotore	
	1	può essere richiesta per l'esportazione	V
	2	non è obbligatoria per la demolizione	F
	3	può essere richiesta per la demolizione	V
	4	non consente più la re immissione in circolazione del ciclomotore cessato	F
	5	può essere richiesta per la perdita di possesso	V
	6	serve per aggiornare i dati tecnici del certificato di circolazione per ciclomotori	F
A0328		In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore il titolare	
	1	può riutilizzare la targa	V
	2	deve distruggere la targa	F
	3	può distruggere la targa	V
	4	deve sporgere denuncia all'autorità di Polizia	F
	5	è obbligato a restituire la targa al PRA	F
	6	è obbligato a restituire la targa all'autorità di Pubblica sicurezza	F
A0329		Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore	
	1	consente al titolare della targa di distruggerla o riutilizzarla	V
	2	consente all'acquirente di ottenere un nuovo certificato di circolazione e una nuova targa oppure utilizzare altra targa di cui è già titolare	V
	3	comporta l'aggiornamento dei registri PRA	F
	4	non comporta adempimenti	F
	5	deve essere comunicato dal titolare ad un UMC o uno Studio di consulenza abilitato	V
	6	comporta l'aggiornamento della carta di circolazione e del certificato di proprietà	F
A0330		Il trasferimento di residenza dell'intestatario di un certificato di circolazione per ciclomotore	
	1	è comunicato all'UCO dal comune, su richiesta dell'interessato (persona fisica)	V
	2	è attestato da un tagliando autoadesivo da apporre sul certificato di circolazione	V
	3	deve essere richiesto al PRA	F
	4	deve essere richiesto ad un UMC o ad uno Studio di consulenza (casi diversi da persona fisica)	V
	5	comporta il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa	F
	6	viene registrato sul certificato di proprietà	F
A0331		È obbligatoria la presentazione di denuncia presso gli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1	smarrimento del certificato di circolazione per ciclomotore	V
	2	sottrazione o distruzione del certificato di circolazione del ciclomotore	V
	3	distruzione della targa in caso di trasferimento di proprietà	F
	4	smarrimento della targa per ciclomotore	V
	5	trasferimento dei proprietà del ciclomotore	F
	6	aggiornamento del certificato di circolazione del ciclomotore	F
A0332		Rilascio delle targhe e il rilascio e l'aggiornamento dei certificati di circolazione per ciclomotori può essere effettuato presso gli studi di consulenza	
	1	tutti	F
	2	abilitati in qualità di CSM (Centro servizi motorizzazione) per il rilascio di certificati di circolazione e targhe per ciclomotori	V
	3	abilitati in qualità di Sportello Telematico dell'Automobilista	F
	4	che svolgono l'attività da almeno 10 anni	F
	5	che hanno locali di almeno 20 metri quadrati	F
	6	operano presso il PRA	F
A0333		L'autorizzazione per la circolazione in prova	
	1	può essere richiesta per prove tecniche, sperimentali o costruttive	V
	2	può essere richiesta per ragioni personali	F
	3	è rilasciata a esercenti officine di autoriparazioni e di trasformazione	V
	4	è rilasciata a negozianti per il trasferimento della propria merce	F
	5	vale per la categoria di veicoli per la quale è rilasciata	V
	6	vale tre anni dal rilascio	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0334	L'autorizzazione per la circolazione in prova può essere richiesta	
	1 ad un UMC	V
	2 un Ufficio del PRA	F
	3 alle imprese di consulenza automobilistica abilitate	V
	4 un Ufficio del registro	F
	5 alla Camera di commercio	F
	6 all'Agenzia delle Entrate	F
A0335	Le imprese di consulenza abilitate	
	1 possono rilasciare e rinnovare le autorizzazioni per la circolazione di prova	V
	2 possono solamente rinnovare le autorizzazioni per la circolazione di prova già rilasciate	F
	3 possono solamente rilasciare le nuove autorizzazioni per la circolazione di prova	F
	4 possono produrre e distribuire le targhe per la circolazione di prova mediante apposite attrezzature omologate	V
	5 non possono produrre le targhe per la circolazione di prova ma possono rilasciare l'autorizzazione	F
	6 non sono autorizzate a produrre e/o rilasciare targhe per la circolazione in prova	F
A0336	Occorre presentare denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore in caso di	
	1 smarrimento dell'autorizzazione per la circolazione di prova	V
	2 deterioramento dell'autorizzazione per la circolazione di prova (con dati leggibili)	F
	3 sottrazione della targa per la circolazione di prova	V
	4 sottrazione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	V
	5 rinnovo dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
	6 restituzione dell'autorizzazione per la circolazione di prova	F
A0337	La revoca dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1 è disposta se non sussistono più le condizioni per il rilascio	V
	2 non può mai essere disposta	F
	3 è disposta con apposito provvedimento	V
	4 comporta la restituzione dell'autorizzazione	V
	5 comporta la distruzione della targa	V
	6 comporta l'assegnazione della targa ad altro soggetto	F
	7 viene disposta se il veicolo circola con revisione scaduta	F
	8 comporta la ristampa dell'autorizzazione originale	F
A0338	La restituzione volontaria dell'autorizzazione per la circolazione di prova	
	1 presuppone la presentazione di apposita istanza	V
	2 può avvenire liberamente senza la presentazione di apposita istanza	F
	3 comporta la restituzione dell'autorizzazione e la distruzione della targa	V
	4 comporta la distruzione dell'autorizzazione ma non della targa	F
	5 comporta la distruzione della targa ma non dell'autorizzazione	F
	6 comporta la cancellazione della targa dalla memoria del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
A0339	La carta di circolazione	
	1 viene rilasciata dagli UMC	V
	2 viene rilasciata dagli Uffici del PRA	F
	3 contiene il numero della targa e il numero di telaio del veicolo	V
	4 costituisce titolo di proprietà del veicolo	F
	5 può essere aggiornata mediante tagliando autoadesivo	V
	6 deve essere aggiornata sempre mediante emissione di un duplicato	F
A0340	Le macchine agricole, per circolare su strada	
	1 devono essere munite di carta di circolazione oppure di certificato di idoneità tecnica	V
	2 devono essere munite di certificato di circolazione oppure di certificato di idoneità tecnica	F
	3 devono essere munite esclusivamente di carta di circolazione	F
	4 possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	V
	5 non possono essere munite di attrezzature portate e semiportate	F
	6 devono essere iscritte nei registri PRA	F
A0341	Le macchine operatrici, per circolare su strada	
	1 devono essere munite di carta di circolazione	V
	2 devono essere registrate presso un UMC e munite di uno specifico certificato tecnico	F
	3 sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	F
	4 non sono soggette ad iscrizione nei registri PRA	V
	5 non devono essere munite di documenti di circolazione	F
	6 è sufficiente che siano munite di autorizzazione predisposta dal proprietario	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0342		Sono muniti di particolari documenti di circolazione (diversi dalla carta di circolazione)	
	1	le macchine operatrici semoventi non destinate alla circolazione su strada ed equipaggiate di motore superiore a 50 kW	V
	2	le macchine semoventi o trainate	F
	3	i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree portuali, per collegare più reparti dei medesimi	V
	4	le macchine operatrici che non sono soggette ad iscrizione al PRA	F
	5	le macchine operatrici munite di cingoli	F
	6	le macchine operatrici non soggette a revisione	F
A0343		Il foglio di via viene rilasciato per consentire la circolazione di veicoli che	
	1	circolano per le operazioni di accertamento e controllo	V
	2	partecipano a riviste militari	V
	3	vengono immatricolati con procedura Sportello Telematico dell'Automobilista	F
	4	partecipano a raduni quali veicoli d'epoca	V
	5	hanno la revisione scaduta	F
	6	sono privi della carta di circolazione che non è stata rilasciata contestualmente alla targa	F
A0344		La carta provvisoria di circolazione	
	1	viene rilasciata qualora la carta di circolazione non può essere rilasciata contestualmente alla targa	V
	2	viene rilasciata per veicoli che partecipano a riviste militari	F
	3	consente la circolazione all'estero	V
	4	viene rilasciata a veicoli che partecipano a raduni quali veicoli d'epoca	F
	5	consente la circolazione a veicoli che hanno la revisione scaduta	F
A0345		La ricevuta dello studio di consulenza	
	1	viene rilasciata qualora la carta di circolazione è ritirata dagli organi di Polizia	F
	2	viene rilasciata per veicoli che partecipano a riviste militari	F
	3	ha validità massima di 30 giorni	V
	4	viene rilasciata dopo aver compilato il registro-giornale	V
	5	consente la circolazione a veicoli che hanno la revisione scaduta	F
	6	ha validità massima di 60 giorni	F
A0346		Il permesso provvisorio di circolazione rilasciato a seguito di distruzione o smarrimento della carta di circolazione	
	1	presuppone la presentazione della denuncia agli organi di Polizia	V
	2	vale 90 giorni, quando non è possibile estrarre i dati dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
	3	vale 30 giorni, quando non è possibile estrarre i dati dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	F
	4	vale 90 giorni (con proroga fino alla consegna effettiva del duplicato), quando è possibile estrarre i dati dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
	5	vale 60 giorni, quando non è possibile estrarre i dati dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	F
	6	non richiede la presentazione della denuncia agli organi di Polizia	F
A0347		In attesa della visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione dell'impianto a GPL/CNG	
	1	è ammessa la circolazione con i serbatoi vuoti, dichiarazione della ditta installatrice e domanda di aggiornamento con annotata la prenotazione della visita	V
	2	non è ammessa la circolazione	F
	3	è ammessa la circolazione con i serbatoi pieni, dichiarazione della ditta installatrice e domanda di aggiornamento con annotata la prenotazione della visita	F
	4	è ammessa la circolazione se la revisione non è scaduta di validità	F
	5	è sempre ammessa la circolazione del veicolo senza limiti	F
	6	durante la circolazione i serbatoi devono essere vuoti	V
A0348		I dispositivi di equipaggiamento (proiettori, serbatoi, cinture di sicurezza, pannelli riflettenti, ecc.) dei veicoli	
	1	devono essere di tipo approvato	V
	2	devono essere di tipo approvato anche se sono facoltativi	V
	3	devono essere sempre efficienti	V
	4	possono essere anche di tipo non approvato purché siano efficienti	F
	5	devono essere presenti, se obbligatori	V
	6	non devono rispettare particolari prescrizioni	F
	7	possono essere installati in qualsiasi posizione purché visibili	F
	8	installati o utilizzati durante la circolazione sono sempre indicati sulla carta di circolazione	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0349		Il segnalatore acustico	
	1	serve per richiamare l'attenzione degli altri utenti della strada	V
	2	è obbligatorio sugli autoveicoli	V
	3	è obbligatorio su tutti i rimorchi	F
	4	deve essere di tipo approvato	V
	5	può non essere di tipo approvato	F
	6	emette un segnale sonoro	V
	7	è facoltativo per motoveicoli e ciclomotori	F
	8	serve per segnalare che il veicolo è in avaria	F
A0350		I dispositivi di scarico dei veicoli a benzina	
	1	servono per attenuare il rumore dovuto ai scarico	V
	2	servono per ridurre le emissioni	V
	3	servono per filtrare il carburante	F
	4	possono essere sostituiti con altri omologati dalla UE per il tipo di veicolo	V
	5	non possono mai essere sostituiti	F
	6	alimentano il motore	F
A0351		Il convertitore catalitico	
	1	può essere di tipo ossidante	V
	2	è solo di un tipo	F
	3	converte le sostanze inquinanti in sostanze meno inquinanti	V
	4	serve per ridurre il rumore dei gas di scarico	F
	5	può essere di tipo a tre vie	V
	6	serve per filtrare il carburante	F
A0352		Il retrofit è un dispositivo	
	1	che serve per ridurre il rumore dei gas di scarico	F
	2	che serve per ridurre le emissioni inquinanti	V
	3	che serve per filtrare il carburante	F
	4	utilizzato prevalentemente sui veicoli che non erano muniti di sistemi antinquinamento	V
	5	che serve per ridurre il rumore dell'aria aspirata	F
	6	che serve per ridurre l'inquinamento acustico	F
A0353		Per ridurre le emissioni inquinanti viene utilizzato	
	2	il ricircolo dei gas di scarico	V
	3	il filtro al carbone attivo	V
	4	il filtro dell'aria	F
	5	il filtro dell'olio	F
	6	il cronotachigrafo	F
A0354		L'OBD e l'EObd sono dispositivi	
	1	per il controllo del corretto funzionamento dell'impianto antinquinamento	V
	2	installati su veicoli muniti di catalizzatore	V
	3	utilizzati per controllare la temperatura dell'abitacolo	F
	4	installati su tutti i rimorchi	F
	5	installati sui veicoli muniti di motore elettrico	F
	6	diagnostici di bordo divenuti obbligatori per alcune categorie di veicoli	V
A0355		La sostituzione del silenziatore di scarico	
	1	non è mai ammessa	F
	2	è ammessa con altro dello stesso tipo di quello installato fin dall'origine	V
	3	è ammessa con altro omologato UE per lo stesso tipo di veicolo	V
	4	richiede sempre specifica approvazione da parte degli UMC	F
	5	comporta sempre l'aggiornamento della carta di circolazione	F
	6	può essere effettuata dal costruttore del veicolo	F
A0356		L'inquinamento da fumo dei motori diesel può essere ridotto tramite	
	1	i filtri anti particolato	V
	2	il filtro del carburante	F
	3	il silenziatore dei gas di scarico	F
	4	i sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato	V
	5	il tachigrafo digitale	F
	6	l'utilizzo di liquido anticongelante	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0357	L'EOBD è un sistema	
	1 di diagnosi dei sistemi antinquinamento	V
	2 utilizzato per il controllo del rumore emesso dai gas di scarico	F
	3 necessario per verificare l'effettiva massa del veicolo	F
	4 che controlla sistematicamente le emissioni inquinanti e la funzionalità dei dispositivi antinquinamento	V
	5 che controlla la qualità del carburante presente nel serbatoio	F
	6 che controlla elettronicamente la stabilità del veicolo	F
A0358	Il Filtro antiparticolato	
	1 controlla il corretto funzionamento dell'impianto antinquinamento	F
	2 converte le sostanze inquinanti in sostanze meno inquinanti	F
	3 riduce in modo significativo le emissioni di particolato	V
	4 sostituisce il catalizzatore	F
	5 si rigenera durante la circolazione	V
	6 attenua la rumorosità dei gas di scarico	F
A0359	L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea diversi dalla categoria M1	
	1 richiede specifica approvazione da parte dell'UMC	V
	2 può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	3 serve per ridurre la massa di particolato emessa dal motore	V
	4 comporta l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo	V
	5 serve per inquadrare il veicolo in una specifica fascia EURO	F
	6 non è ammessa	F
A0360	L'installazione di sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1 richiede specifica approvazione da parte dell'UMC competente	V
	2 può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	3 non è mai ammessa	F
	4 è ammessa solamente sui veicoli diversi dalla categoria M1	F
	5 comporta l'aggiornamento della carta di circolazione	V
	6 comporta l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	V
A0361	L'installazione di convertitori catalitici di ricambio quali sistemi antiparticolato su veicoli ad accensione spontanea delle categorie M1e N1	
	1 non è ammessa	F
	2 è ammessa a condizione che i convertitori siano di tipo specificamente omologato	V
	3 comporta l'inquadramento del tipo di motore in una delle fasce di appartenenza EURO ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato	V
	4 è finalizzata ad attenuare la rumorosità dei gas di scarico	F
	5 può essere effettuata liberamente senza approvazione dell'installazione da parte dell'UMC	F
	6 serve per ridurre la rumorosità di marcia	F
A0362	I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione	
	1 devono essere installati in conformità alle prescrizioni della normativa	V
	2 servono a rendere visibile la strada ed i passeggeri del veicolo	F
	3 devono essere di tipo approvato	V
	4 servono a rendere visibile la strada, il conducente ed i passeggeri	F
	5 servono a rendere visibile la strada, il veicolo e ad effettuare segnalazioni	V
	6 possono anche non essere di tipo approvato	F
A0363	Segnali, pannelli e contrassegni da apporre sul veicolo	
	1 devono equipaggiare obbligatoriamente alcuni veicoli	V
	2 non sono mai obbligatori	F
	3 servono ad identificare i veicoli in relazione al particolare uso o al tipo di merce che trasportano	V
	4 sono utili ai fini della sicurezza per migliorare la visibilità	V
	5 devono essere utilizzati solamente per mezzi eccezionali	F
	6 devono essere illuminati	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0364	Il segnale di soccorso per invalidi	
	1 è obbligatorio	F
	2 deve essere di tipo approvato	V
	3 serve a segnalare a distanza che un veicolo condotto da invalidi si trova in una situazione d'emergenza	V
	4 deve avere le caratteristiche previste dalla normativa	V
	5 è facoltativo	V
	6 non deve avere specifiche caratteristiche	F
	7 è facoltativo per autoveicoli e obbligatorio per motoveicoli	F
	8 serve per segnalare che il veicolo può parcheggiare in aree appositamente riservate	F
A0365	Il campo visivo del conducente	
	1 dipende dalle caratteristiche costruttive del veicolo	V
	2 dipende dall'acutezza visiva del conducente	F
	3 è assicurato in modo diretto da parabrezza, vetri e lunotto	V
	4 dipende dalla lunghezza del veicolo	F
	5 è assicurato in modo indiretto da specchi retrovisori, telecamera e monitor	V
	6 ha quasi sempre zone d'ombra	V
	7 dipende dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	8 ha un'ampiezza che è indicata sulla carta di circolazione	F
A0366	I vetri installati sui veicoli a motore	
	1 devono essere di tipo approvato	V
	2 non garantiscono un adeguato campo di visibilità	F
	3 devono riportare gli estremi di approvazione	V
	4 non devono mai essere alterati	V
	5 possono essere modificati con pellicole adesive apposte sul parabrezza anteriore	F
	6 possono essere ricoperti di una pellicola protettiva trasparente	F
A0367	Il dispositivo tergicristallo	
	1 deve assicurare ai conducenti adeguata visibilità attraverso il parabrezza	V
	2 non è obbligatorio per gli autoveicoli	F
	3 deterge la superficie esterna del parabrezza	V
	4 ha una spazzola con profilo di gomma opportunamente sagomato	V
	5 è obbligatorio anche per motocicli	F
	6 può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
A0368	Il dispositivo di disappannamento	
	1 deterge la superficie esterna del parabrezza	F
	2 elimina il vapore che ricopre la superficie interna del parabrezza	V
	3 può essere modificato per migliorarne le caratteristiche	F
	4 è progettato e costruito nel rispetto di determinate prescrizioni	V
	5 non è obbligatorio per veicoli della categoria internazionale M1	F
	6 non deve mai essere alterato	V
A0369	I dispositivi retrovisori	
	1 sono definiti dispositivi per la visione diretta	F
	2 garantiscono una buona visione verso la zona posteriore del veicolo	V
	3 possono essere di tipo interno	V
	4 devono possedere determinate caratteristiche previste per la categoria del veicolo	V
	5 devono essere presenti nel numero minimo stabilito dalla normativa	V
	6 devono essere installati esclusivamente all'interno della cabina di guida	F
	7 possono essere sempre sostituiti con altri dispositivi di tipo diverso purché equivalenti	F
	8 sono obbligatori solamente per autocarri	F
A0370	L'impianto di frenatura dei veicoli	
	1 ha la funzione di diminuire o annullare la velocità di un veicolo	V
	2 può essere di tipo ad aria compressa per veicoli pesanti	V
	3 ha la funzione di stabilizzare la velocità del veicolo nelle lunghe discese	F
	4 è sempre di tipo idraulico per veicoli pesanti	F
	5 può essere di tipo pneumatico o pneumoidraulico per i veicoli pesanti	V
	6 può essere integrato da dispositivi ausiliari quali freno motore, rallentatore, ecc.	V
	7 non può mai utilizzare aria compressa	F
	8 non può essere integrato da dispositivi ausiliari di nessun tipo	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0371	Nell'impianto di frenatura dei veicoli	
	1 il comando è azionato dal conducente	V
	2 gli elementi frenanti possono essere a tamburo oppure a disco	V
	3 gli elementi frenanti possono essere del tipo a secco o a bagno d'olio	F
	4 gli elementi frenanti possono essere a leva	F
	5 il comando è azionato dal conducente mediante pedale o leva	V
	6 i freni ad attrito funzionano grazie all'attrito tra due superfici	V
	7 i dispositivi che collegano il comando ai freni delle ruote sono sempre di tipo idraulico	F
	8 gli elementi frenanti utilizzati sono sempre del tipo a tamburo	F
A0372	L'impianto di frenatura dei veicoli è munito di	
	1 freno di servizio per l'arresto durante la marcia normale	V
	2 freno di soccorso per mantenere immobile il veicolo in assenza del conducente	F
	3 freno di stazionamento per mantenere immobile il veicolo in assenza del conducente	V
	6 spia verde che segnala al conducente il funzionamento difettoso di una sezione del sistema	F
	7 manometro per rilevare la temperatura degli elementi frenanti	F
	8 termometro per rilevare la pressione dell'aria accumulata nei serbatoi	F
A0373	La sicurezza passiva dei veicoli è assicurata da	
	1 cinture di sicurezza	V
	2 dispositivo ABS	F
	3 sistemi di ritenuta per bambini	V
	4 servofreno	F
	5 sedile e poggiatesta	V
	6 specchi retrovisori	F
A0374	Gli airbag	
	1 vengono installati per proteggere conducente e passeggeri	V
	2 migliorano la sicurezza passiva del veicolo	V
	3 migliorano la sicurezza attiva del veicolo	F
	4 determinano il gonfiaggio automatico di una struttura flessibile	V
	5 all'occorrenza, vengono attivati dal conducente	F
	6 non proteggono la testa del conducente	F
A0375	I seguenti dispositivi sono obbligatori per alcune categorie di veicoli	
	1 tachimetro	V
	2 fendinebbia	F
	3 contachilometri	V
	4 tassametro, salvo specifiche deroghe	V
	5 cronotachigrafo	V
	6 regolazione elettrica del sedile del conducente	F
	7 segnale di soccorso per invalidi	F
	8 termometro per la misurazione della temperatura dell'abitacolo	F
A0376	Il tachigrafo analogico	
	1 è installato su veicoli immatricolati prima dell'1.5.2006	V
	2 funziona con la carta tachigrafica	F
	3 funziona con un foglio di registrazione	V
	4 può funzionare con due fogli di registrazione	V
	5 deve essere regolato da un officina autorizzata	V
	6 è installato sui veicoli immatricolati dopo l'1.1.2008	F
	7 non può più essere utilizzato sui veicoli in circolazione prima del 1.5.2006	F
	8 deve essere attivato dal competente UMC (ufficio motorizzazione civile)	F
A0377	Il certificato di approvazione	
	1 viene rilasciato dal CPA (o CSRPAD) oppure dall'UMC	V
	2 sostituisce la carta di circolazione del veicolo	F
	3 sostituisce il certificato di origine del veicolo	F
	4 attesta le caratteristiche tecniche del veicolo	V
	5 viene acquisito nel fascicolo di immatricolazione del veicolo	V
	6 viene acquisito agli atti dal PRA	F
A0378	L'aggiornamento della carta di circolazione può essere effettuato	
	1 a seguito di visita e prova	V
	2 presso il competente UMC	V
	3 per via amministrativa	V
	4 presso il competente ufficio del PRA	F
	6 previa esibizione della dichiarazione di conformità	F
	7 dai centri privati autorizzati alle revisioni	F
	8 previa esibizione del certificato di proprietà	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0379		La modifica delle caratteristiche tecniche delle macchine agricole	
	1	richiede l'aggiornamento della carta di circolazione	V
	2	richiede l'aggiornamento del certificato di proprietà	F
	3	non è mai ammessa	F
	4	è ammessa senza alcuna formalità	F
	5	può essere effettuata previa comunicazione al competente UMC	F
	6	deve essere comunicata al competente Ufficio della Provincia	F
A0380		L'aggiornamento del certificato di circolazione per ciclomotori	
	1	non è mai ammesso	F
	2	comporta la reimmatricolazione del ciclomotore	F
	3	si ottiene con l'emissione del duplicato del certificato stesso	V
	4	deve essere richiesto al PRA competente	F
	5	è ammesso solamente per modifiche alle caratteristiche del motore	F
	6	deve essere richiesto al competente UMC	V
A0381		Alla domanda di aggiornamento devono essere allegati	
	1	carta di circolazione del veicolo	V
	2	dichiarazione dei lavori rilasciata dall'officina di autoriparazione che li ha eseguiti	V
	3	certificato di proprietà del veicolo	F
	4	documentazione di origine delle parti eventualmente installate e/o sostituite	V
	5	nulla osta dell'ufficio della Provincia competente	F
	6	nulla osta del costruttore del veicolo qualora espressamente previsto dalla normativa	V
	7	dichiarazione della Camera di commercio di corretta esecuzione dei lavori effettuati	F
	8	estratto cronologico del PRA	F
A0382		La visita e prova per l'approvazione delle modifiche apportate al veicolo	
	1	comporta misurazioni dirette delle dimensioni, delle masse, ecc.	V
	2	comporta l'acquisizione di eventuali certificati di origine di accessorie e/o dispositivi installati	V
	3	richiede l'acquisizione del certificato di proprietà	F
	4	richiede la verifica del certificato dell'assicurazione	F
	5	può comportare rilevazioni del livello sonoro, della pressione di prova, ecc.	V
	6	si conclude con l'esito del funzionario tecnico dell'UMC	V
	7	può essere effettuata dal responsabile tecnico di un centro privato autorizzato alle revisioni	F
	8	non richiede il controllo del veicolo	F
A0383		L'aggiornamento della carta di circolazione per modifiche tecniche viene effettuato in uno dei seguenti modi	
	1	emissione del duplicato del documento	V
	2	esibizione del certificato di proprietà	F
	3	emissione di apposito tagliando autoadesivo	V
	4	reimmatricolazione del veicolo	F
	6	esibizione del nulla osta della Provincia	F
A0384		La revisione	
	1	è un controllo tecnico del veicolo	V
	2	si classifica in base alla periodicità e al tipo di controllo	V
	3	serve per accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, silenziosità e contenimento delle emanazioni inquinanti	V
	4	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'immissione in circolazione	F
	5	serve per accertare le caratteristiche del veicolo ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione	F
	6	è finalizzata a raccogliere dati statistici sulle condizioni dei veicoli in circolazione	F
A0385		La revisione	
	1	periodica dei rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t è prevista	V
	2	dei carrelli appendice ha cadenza biennale	F
	3	dei rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t ha cadenza quadriennale	F
	4	dei rimorchi con massa complessiva fino a 3,5 t ha cadenza quadriennale/biennale	F
	5	dei carrelli appendice ha cadenza identica a quella della motrice sulla cui carta di circolazione sono annotati	V
	6	di tutte le categorie di rimorchi è annuale	F
A0386		I veicoli d'epoca sono soggetti ad una revisione particolare con cadenza	
	1	biennale	F
	2	quinquennale	V
	3	triennale	F
	4	quadriennale	F
	5	annuale	F
	6	ogni 10 anni	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0387		Le macchine agricole sono soggette a revisione	
	2	ogni tre anni a seguito decreto ministeriale	F
	3	ogni sei anni	F
	4	a seguito decreto ministeriale	V
	5	ogni quattro anni	F
	6	ogni due anni	F
A0388		La revisione singola	
	1	può essere disposta per dubbi sulla sicurezza della circolazione	V
	2	viene disposta con provvedimento adottato dal competente UMC	V
	3	può essere disposta a seguito di incidente	V
	4	viene disposta con apposito Decreto Ministeriale	F
	5	riguarda una categoria di veicoli	F
	6	riguarda un singolo veicolo	V
	7	non viene mai disposta a seguito di incidente	F
	8	può essere disposta anche senza provvedimento del l'UMC	F
A0389		Qualora venga disposta la revisione singola	
	1	il proprietario è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione	V
	2	la revisione deve essere effettuata presso un UMC	V
	3	la revisione non è obbligatoria	F
	4	il proprietario è tenuto a sottoporre il veicolo a visita presso uno dei centri revisione privati autorizzati	F
	5	la revisione è gratuita	F
	6	la revisione deve essere effettuata previa corresponsione della tariffa prevista	V
A0391		La revisione limitata al controllo delle emissioni inquinanti	
	1	riguarda i controlli relativi all'inquinamento acustico ed atmosferico	V
	2	può essere disposta dalla Regione	F
	3	riguarda tutti i controlli abituali	F
	4	può essere disposta con apposito decreto del Ministro	V
	5	può essere disposta dalla Provincia	F
	6	riguarda solamente i veicoli con dispositivi antinquinamento	F
A0392		Per dimostrare il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione è	
	1	necessario effettuare il duplicato della carta di circolazione	F
	2	sufficiente avere a bordo il certificato di approvazione	F
	3	sufficiente avere a bordo l'attestato ATP	F
	4	necessario il bollino autoadesivo blu	F
	5	inutile il rilascio del bollino blu delle officine specializzate	V
	6	sufficiente avere effettuato la regolare revisione periodica del veicolo ai sensi dell'art. 80 CDS	V
A0393		Il bollino blu relativo alle emissioni inquinanti dei veicoli	
	1	vale 6 mesi per veicoli immatricolati prima del 1.1.1988	F
	2	vale 24 mesi per veicoli immatricolati dopo il 1.1.1988	F
	3	vale 12 mesi per veicoli immatricolati prima del 1.1.1988	F
	4	non va più rilasciato essendo sufficiente la regolare revisione periodica del veicolo ai sensi dell'art. 80 CDS	V
	5	non va più essere rilasciato	V
	6	viene rilasciato se le emissioni inquinanti non superano quelle stabilite dal Comune	F
A0394		Gli UMC possono effettuare revisioni di veicoli	
	1	immatricolati in Stati UE adibiti a trasporti combinati	V
	2	delle amministrazioni dello Stato che non riservano a se stesse tale onere	V
	3	a pedali con almeno 4 posti	F
	4	filobus	V
	5	con targa Svizzera	V
	6	immatricolati negli USA	F
	7	non immatricolati	F
	8	di tutti i veicoli a motore con targa civile italiana oltre a particolari casi di veicoli con targa estera o di alcune amministrazioni dello Stato	V
A0395		Sono soggetti a revisione i seguenti veicoli con targa diversa da quella civile italiana	
	1	americani	F
	2	extra UE	F
	3	del Corpo Forestale dello Stato	V
	4	degli Stati confinanti	F
	5	del Corpo dei Vigili del Fuoco	V
	6	delle Capitanerie di Porto	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0396		I Filobus sono soggetti a revisione	
	1	con cadenza annuale	V
	2	nel rispetto delle procedure previste per i veicoli della categoria M e di specifiche norme	V
	3	e l'esito della visita viene comunicato all'Azienda esercente il servizio	F
	4	con cadenza semestrale	F
	5	con cadenza triennale	F
	6	e l'esito della visita viene annotato in apposito libretto delle verifiche	V
A0397		Il controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali	
	1	è un controllo a campione	V
	2	serve per rilevare dei dati statistici	F
	3	si aggiunge a quello della revisione	V
	4	è effettuato su strada senza nessun preavviso	V
	5	è effettuato con autoarticolati dell'ACI	F
	6	è previsto da una direttiva della UE	V
	7	è limitato alle emissioni inquinanti	F
	8	è limitato a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 7,5 t	F
A0398		La revisione dei veicoli deve essere effettuata entro	
	1	il mese rispetto alla data indicata sull'etichetta autoadesiva apposta sulla carta di circolazione relativa alla precedente revisione	V
	3	il mese in cui è stata aggiornata la carta di circolazione	F
	4	il termine indicato sul libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	F
	5	il termine indicato nelle righe descrittive dell'Attestato ATP	F
	6	il mese in cui è avvenuta la precedente revisione	V
A0399		Il mese cui far riferimento per la scadenza della revisione dei ciclomotori	
	1	è quello di rilascio del certificato di circolazione al punto B della pagina 1, per la prima revisione	V
	2	è riportato su un certificato che diventa parte integrante del certificato di circolazione	F
	3	è annotato sul libretto di uso e manutenzione del costruttore del veicolo	F
	4	è annotato sul certificato di proprietà del ciclomotore	F
	5	è indicato sul retro del certificato di circolazione	F
	6	non è mai riportato sui documenti di circolazione	F
A0400		Sui veicoli, compresi autotreni, adibiti ai trasporti in regime TIR	
	1	nella targa, la parola TIR, è scritta in colore rosso su fondo azzurro	F
	2	devono essere apposte specifiche targhe aventi dimensione 40 x 50 cm	F
	3	le apposite targhe vanno rimosse quando non sia in corso un'operazione di trasporto TIR e quindi devono essere amovibili o comunque concepite in modo da potere essere rovesciate, coperte, piegate o comunque indicare che non è in corso un'operazione di trasporto TIR	V
	4	devono essere apposte specifiche targhe aventi dimensione di 250 mm x 400 mm	V
	5	non vi devono segnali da renderli riconoscibili per ragioni di sicurezza	F
	6	devono essere collocati cartelli, denominati targhe dalla Convenzione internazionale 14.11.1975 che regola la materia	V
A0401		L'autorizzazione ad effettuare le revisioni da parte di centri privati autorizzati	
	1	viene rilasciata dalla Provincia	V
	2	è limitata a veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	V
	3	può essere revocata	V
	4	scade ogni 3 anni	F
	5	non è soggetta a scadenza	V
	6	scade ogni anno	F
	7	viene rilasciata dalla Camera di commercio	F
	8	non scade mai e non è soggetta a revoca	F
A0402		L'autorizzazione ad effettuare revisioni di veicoli fino a 16 posti compreso il conducente e con massa complessiva fino a 3,5 t	
	1	può essere rilasciata a imprese di autoriparazione che possiedono determinati requisiti	V
	2	è subordinata al possesso di determinati requisiti da parte del richiedente	V
	3	può essere rilasciata liberamente senza alcuna verifica relativa al possesso di determinati requisiti	F
	4	può essere rilasciata a consorzi o società consortili	V
	5	può essere rilasciata a Studi di consulenza automobilistica che possiedono determinati requisiti	F
	6	può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0403	Il controllo tecnico periodico dei veicoli (revisione)	
	1 è regolamentato esclusivamente dal codice della strada	F
	2 è regolamentato da norme UE e da norme nazionali	V
	3 spetta ai funzionari tecnici dell'UMC e ai responsabili tecnici dei centri revisioni privati autorizzati	V
	4 comporta una serie di controlli tecnici tra i quali la verifica del telaio e degli elementi ad esso ancorati	V
	5 consiste in una serie di controlli che riguardano la sicurezza della circolazione e l'inquinamento	V
	6 comporta una serie di controlli tecnici tra i quali la verifica del colore della carrozzeria delle autovetture	F
	7 non riguarda le verifiche relative alle emissioni inquinanti	F
	8 non riguarda il controllo del campo visivo del conducente	F
A0404	L'esito della revisione	
	1 è annotato sul documento di circolazione del veicolo	V
	2 può essere REGOLARE, RIPETERE o SOSPESO	V
	3 può essere REGOLARE, RIPETERE o NEGATIVO	F
	4 viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
	5 sfavorevole comporta una nuova visita e prova del veicolo	V
	6 sfavorevole non comporta una nuova visita e prova del veicolo	F
	7 viene comunicato agli uffici del PRA	F
	8 SOSPESO comporta la radiazione del veicolo dalla circolazione	F
A0405	L'esito favorevole delle revisione	
	1 è attestato tramite annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	2 è attestato tramite etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione del veicolo	V
	3 viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
	4 è attestato tramite etichetta autoadesiva recante un codice antifalsificazione	V
	5 è attestato tramite specifica annotazione sul certificato di proprietà	F
	6 è attestato tramite certificato che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
A0406	L'esito sfavorevole delle revisione	
	1 è attestato tramite annotazione manuale sul documento di circolazione del veicolo	F
	2 è attestato tramite etichetta autoadesiva apposta sul documento di circolazione del veicolo	V
	3 viene registrato nella memoria del CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	V
	4 viene assegnato in presenza di anomalie e/o difetti del veicolo	V
	5 è attestato tramite etichetta autoadesiva che riporta specifici codici numerici che individuano i motivi dell'esito sfavorevole	V
	6 è attestato tramite un certificato che diventa parte integrante della carta di circolazione	F
	7 consente comunque la circolazione del veicolo senza limiti	F
A0407	La circolazione del veicolo che ha sostenuto la visita di revisione con esito sfavorevole	
	1 è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito RIPETERE	V
	2 è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito SOSPESO	F
	3 non è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito RIPETERE	F
	4 non è consentita previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi e/o delle caratteristiche riscontrate irregolari nel mese successivo in presenza di esito SOSPESO	V
	5 non è mai consentita fino a nuova visita	F
	6 è sempre consentita in attesa della nuova visita	F
A0408	In caso di esito sfavorevole della visita di revisione il codice	
	1 01 individua anomalie dell'impianto frenante	V
	2 04 individua anomalie del sistema di sterzo	F
	3 08 individua anomalie relative agli effetti nocivi	V
	4 04 individua anomalie del telaio o degli elementi ad esso ancorati	F
	5 08 individua anomalie di assi, pneumatici o sospensioni	F
	6 04 individua anomalie della visibilità	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0409		Il conseguimento della patente di guida è subordinato al possesso di requisiti	
	1	di età	V
	2	morali solamente per patenti di categoria D	F
	3	morali	V
	4	psichici solamente per patenti delle categorie D e DE	F
	5	fisici	V
	6	psichici	V
	7	di idoneità finanziaria	F
	8	professionali	F
A0410		La patente di categoria A	
	1	può essere conseguita a 16 anni	F
	2	consente la guida di tricicli di potenza superiore a 15 kW se il titolare ha un'età minima di 21 anni	V
	3	può essere conseguita a 24 anni	V
	4	può essere ottenuta con accesso diretto se il candidato ha età uguale o superiore a 19 anni	F
	5	ottenuta con accesso graduale abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg per i primi due anni	F
	6	può essere conseguita anche a 20 anni, se si è titolari della categoria A2 da almeno 2 anni	V
A0411		La patente di categoria A1	
	1	può essere conseguita a 16 anni ma fino a 18 non è consentito trasportare passeggeri	F
	2	abilita a condurre tutti motocicli con o senza carrozzetta, tricicli di potenza superiore a 15 kW e macchine agricole o loro complessi che non superino masse e dimensioni dei motoveicoli	F
	4	può essere ottenuta con accesso diretto se il candidato ha età uguale o superiore a 19 anni	F
	5	abilita a condurre motocicli con o senza carrozzetta aventi cilindrata massima di 125 cc, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, tricicli di potenza non superiore a 15 kW e macchine agricole o loro complessi che non superino masse e dimensioni limite dei motoveicoli previste dal CDS	V
	6	abilita a condurre macchine operatrici	F
A0412		La patente di categoria B	
	1	può essere conseguita a 16 anni	F
	2	può essere conseguita a 18 anni	V
	3	abilita a condurre macchine operatrici	V
	4	abilita a condurre autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t	V
	5	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	F
	6	abilita a condurre macchine agricole	V
	7	abilita a condurre autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t purché non adibiti al traino	F
	8	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
A0413		La patente di categoria C	
	1	può essere conseguita dopo i 24 anni	F
	2	può essere conseguita a 21 anni	V
	3	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	V
	4	abilita a condurre autobus	F
	5	abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
	6	abilita a condurre autoveicoli, esclusi gli autobus, di massa complessiva superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero	V
A0414		La patente di categoria D1	
	1	può essere conseguita a 21 anni	V
	2	può essere conseguita a 18 anni	F
	3	abilita a condurre esclusivamente autobus di linea e autobus in servizio di noleggio con conducente	F
	4	abilita a condurre autobus fino a 16 persone oltre il conducente	V
	5	abilita a condurre motocicli con potenza fino a 25 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg	F
	6	abilita a condurre autobus anche trainanti un rimorchio avente massa complessiva superiore a 750 kg	F
A0415		La patente di categoria DE	
	1	può essere conseguita a 21 anni	F
	2	può essere conseguita a 18 anni	F
	3	può essere conseguita a 24 anni	V
	4	è necessaria per la guida di autosnodati	V
	5	è indispensabile per condurre autoveicoli trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg)	F
	6	occorre per la guida dei trenini turistici aventi oltre 8 posti a sedere	V
	7	occorre per condurre veicoli della categoria B trainanti un carrello appendice	F
	8	non occorre se il rimorchio ha una massa superiore a 750 kg	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0416	Le patenti speciali per disabili	
	1 sono delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D	V
	2 di categoria C prevedono il limite di massa di 11,5 t	F
	3 di categoria D non prevedono limite massimo di posti	V
	4 di categoria C prevedono il limite di massa di 18 t	F
	5 abilitano a condurre veicoli anche se trainanti un rimorchio leggero, cioè di massa complessiva fino 750 kg	V
	6 di categoria D prevedono il limite massimo di 16 posti escluso il conducente	F
	7 di categoria C non prevedono limiti di massa	V
A0417	Per i neopatentati sono previste le seguenti limitazioni	
	1 per i primi 3 anni dal conseguimento della patente delle categorie A2, A, B1 e B non è possibile condurre veicoli a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali	V
	2 per il primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B non è possibile guidare autoveicoli aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t, con l'ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW per la guida di veicoli di categoria M1	V
	3 per i primi 3 anni dal conseguimento della patente A non si possono condurre motocicli di elevate prestazioni (potenza superiore a 25 kW oppure con un rapporto potenza/massa superiore a 0,16 kW/kg) salvo il caso di accesso diretto	F
	4 per i primi 4 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
	5 per i primi 4 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 120 km/h sulle autostrade e 110 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
	6 per i primi 2 anni dal conseguimento della patente B non si possono condurre autoveicoli a velocità elevate (oltre 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali)	F
A0418	Con le patenti speciali non si possono mai condurre	
	1 veicoli in servizio di linea	V
	2 veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose	V
	3 motocicli	F
	4 ambulanze	V
	5 veicoli trainanti un rimorchio leggero	F
	6 veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili	F
A0419	La CQC può essere rilasciata per duplicato a seguito di deterioramento tramite apposita applicazione informatica	
	1 dagli Studi di consulenza o dalle autoscuole	F
	2 previa prenotazione della richiesta per via telematica presso l'UMC da parte di un operatore professionale (Studi di consulenza o autoscuole)	V
	3 da parte di chiunque	F
	4 prenotando la richiesta per via telematica e presentando la pratica presso l'UMC da parte di studio di consulenza	V
	5 presentando la pratica presso l'ufficio della Provincia da parte di studio di consulenza	F
	6 presentando la pratica presso l'ufficio della Regione da parte di studio di consulenza	F
A0420	Per guidare filobus occorre	
	1 patente D oppure DE in base alla tipologia di veicolo	V
	2 CQC se il veicolo è adibito al trasporto professionale di persone	V
	3 CFP (certificato di formazione professionale) ADR	F
	4 certificato di idoneità alla guida di filoveicoli	V
	5 possesso di patente di categoria A in aggiunta alla categoria D	F
	6 possesso di CAP KB	F
A0421	La patente di categoria A2	
	1 non comprende la patente di categoria A1	F
	2 comprende la patente di categoria AM e A1	V
	3 abilita a condurre motocicli con o senza carrozzetta aventi potenza non superiore a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima	V
	4 comprende sempre la patente di categoria A	F
	5 può essere conseguita da 18 anni	V
	6 non comprende mai la patente di categoria AM	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0422	Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori	
	1 viene sostituito dalla patente di categoria AM in occasione di rinnovo	V
	2 può essere conseguito da parte di titolari di patente di guida	F
	3 si consegue per via amministrativa senza esame	F
	4 consente la guida di macchine operatrici non eccezionali	F
	5 deve essere restituito all'atto del conseguimento della patente	V
	6 è ancora valido per la guida dei ciclomotori	V
	7 viene sostituito dalla patente AM in occasione di duplicato per smarrimento	V
A0423	Dopo la riforma in vigore dal 19.1.2013	
	1 le patenti sono diventate 15 categorie	V
	2 sono state introdotte le nuove patenti AM, A2, B1, C1, C1E, D1, D1E	V
	3 le patenti sono diventate 13 categorie	F
	4 sono state reintrodotte nell'ordinamento nazionale le patenti B1, C1 e D1	V
	5 le patenti sono diventate 11 categorie	F
	6 le categorie di patenti sono rimaste le stesse	F
A0424	L'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida riguarda	
	1 malattie ed affezioni morbose	V
	2 efficienza degli arti	V
	3 vista	V
	4 olfatto	F
	5 udito	V
	6 tempi di reazione	V
	7 apparato dentario	F
	8 apparato digerente	F
A0425	I medici abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio, la conferma di validità, la revisione della patente di guida sono	
	1 medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario	V
	2 medico di base	F
	3 medico di famiglia	F
	4 ispettore medico delle Ferrovie dello Stato spa	V
	5 medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute	V
	6 medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato	V
	7 qualsiasi medico	F
	8 medico di famiglia con specializzazione in chirurgia	F
A0426	L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida spetta alle CML (commissioni mediche locali) per	
	1 mutilati e minorati fisici	V
	2 ultrasessantacinquenni che intendano guidare autotreni ed autoarticolati per trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t	V
	3 coloro che hanno superato 60 anni di età, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone	V
	4 coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'UMC	V
	5 affetti da diabete, limitatamente alle patenti di categoria C, D, CE, DE	V
	6 minori di anni 19 che intendono conseguire la patente C	F
	7 minori di 21 anni che intendono conseguire la patente D	F
	8 minorenni che intendono guidare motocicli con potenza superiore a 25 kW	F
A0427	Per ottenere la patente occorre possedere determinati requisiti morali ed in particolare l'assenza di situazioni ostative quali	
	1 carenza dei requisiti fisici	F
	2 sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione	V
	3 età superiore a 65 anni	F
	4 delinquenza abituale, professionale o per tendenza	V
	5 divieto di conseguire la patente per un certo periodo di tempo emesso nei confronti di assuntori di stupefacenti per uso personale	V
	6 condanna per i reati di spaccio di stupefacenti, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi	V
	7 minorazioni degli arti	F
	8 problemi all'apparato dentario	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0428		L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa)	
	1	è rilasciata dall'ACI	F
	2	è rilasciata dall'UMC	V
	3	ha la durata di sei mesi	V
	4	ha la durata di tre mesi	F
	5	è valida su tutto il territorio nazionale	V
	6	vale solamente di giorno e non consente la circolazione in autostrada	F
A0429		Possono essere convertite in patenti civili le patenti militari rilasciate da	
	1	Polizia di Stato	V
	2	ONU	F
	3	Corpo di polizia penitenziaria	V
	4	Esercito degli USA	F
	5	Corpo forestale dello Stato	V
	6	Croce rossa italiana	V
	7	paesi extra UE	F
	8	Unione Sovietica	F
A0430		Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea	
	1	sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	V
	2	devono essere convertite qualora il titolare trasferisca la sua residenza in Italia	F
	3	possono essere convertite qualora il titolare trasferisca la sua residenza in Italia	V
	4	sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane anche se rilasciate su modelli conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia	V
	5	non sono valide sul territorio di altro Stato membro	F
	6	non sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane	F
A0431		Per convertire le patenti extra UE	
	1	la patente estera deve essere in corso di validità	V
	2	deve essere presentata domanda entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia	V
	3	non occorre che il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali	F
	4	la patente estera deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia	V
	5	non occorre che la patente sia in corso di validità	F
	6	deve esistere reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero	V
	7	non occorrono requisiti	F
	8	non è mai possibile presentare domanda	F
A0432		Qualora la patente sia deteriorata con dati leggibili provvede al rilascio del duplicato	
	1	l'UMC	V
	2	il PRA	F
	3	l'organo di Polizia	F
	4	la Provincia	F
	5	l'UCO	F
	6	la camera di commercio	F
A0433		Il duplicato di una patente rilasciata da uno Stato UE	
	1	comporta l'invio di una comunicazione da parte dell'UMC di avvenuta duplicazione all'autorità dello Stato membro che la ha rilasciata	V
	2	richiede l'applicazione della stessa procedura prevista per le patenti italiane nel caso di patente registrata in Italia	V
	3	richiede un'attestazione dell'autorità estera nel caso di patente non registrata	V
	4	scade con riferimento alla data di acquisizione della residenza in Italia	V
	5	scade con riferimento alla data di rilascio	F
	6	non può mai essere rilasciato	F
	7	non ha scadenza	F
	8	deve essere richiesto presso la competente Commissione medica locale	F
A0434		La patente può essere	
	1	declassata quando viene ridotta ad una categoria inferiore	V
	2	riclassificata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F
	3	riclassificata quando viene assegnata una nuova categoria di patente	V
	4	ridotta di validità quando viene ridotta ad una categoria inferiore	F
	5	ridotta di validità quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	V
	6	declassata quando viene limitato il periodo di validità rispetto a quello originario	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0435	A seguito della visita, la patente può essere	
	1 rinnovata	V
	2 sottoposta a revisione	F
	3 rinnovata per un periodo più limitato	V
	4 declassata	V
	5 ritirata	V
	6 sospesa	F
	7 inviata agli Organi di Polizia per la sospensione a tempo determinato	F
	8 inviata agli UMC (uffici motorizzazione civile) per la decurtazione dei punti	F
A0437	Per confermare la validità della patente di guida il conducente deve	
	1 comunicare all'UMC l'esito della visita	F
	2 sottoporsi a visita medica presso uno dei medici abilitati	V
	3 recarsi presso gli uffici del PRA	F
	4 consegnare al medico competente una marca da bollo e il versamento dei diritti previsti su ccp n. 9001	V
	5 trasmettere il certificato medico all'ufficio centrale operativo (UCO) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici	F
	6 richiedere il duplicato della patente all'ufficio ACI	F
A0438	Qualora in sede di conferma di validità emerga la necessità di declassamento della patente	
	1 il medico informa l'UCO	F
	2 il medico non invia alcuna comunicazione all'UCO	V
	3 l'UMC annota sulla patente che la stessa è declassata	F
	4 il medico invita l'interessato a rivolgersi all'UMC per richiedere il rilascio di una nuova patente	V
	5 il medico invia il certificato al competente UMC affinché emetta una nuova patente	F
	6 l'ACI emette un nuovo duplicato della patente	F
A0440	La sospensione della patente è un provvedimento che	
	1 impone al conducente un'interdizione alla guida per un certo periodo di tempo	V
	2 priva definitivamente di efficacia la patente	F
	3 priva temporaneamente di efficacia la patente	V
	4 impone al conducente un'interdizione alla guida per un periodo di tempo indeterminato	F
	5 comporta il declassamento dell'abilitazione	F
	6 comporta la riduzione di validità dell'abilitazione	F
A0441	La sospensione della patente come sanzione	
	1 sospende l'abilitazione per un certo periodo di tempo	V
	2 impone l'interdizione alla guida	V
	3 sospende l'abilitazione a tempo indeterminato	F
	4 comporta la restituzione al titolare decorso il periodo indicato nel provvedimento	V
	5 comporta la restituzione del documento senza altre formalità o verifiche, decorso il termine di durata del provvedimento	V
	6 ha funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti	V
	7 non sospende mai l'abilitazione alla guida	F
	8 comporta il declassamento	F
A0442	La sospensione della patente come misura cautelare	
	1 consegue alla commissioni di illeciti	F
	2 sospende l'efficacia del titolo abilitativo	V
	3 deriva da situazioni che indicano o lasciano presumere inidoneità alla guida del conducente per mancanza dei necessari requisiti	V
	4 ha funzione prevalentemente repressiva e di deterrenza verso comportamenti illeciti	F
	5 non esiste	F
	6 ha natura sanzionatoria	F
A0443	Il provvedimento di sospensione della patente	
	1 è notificato personalmente al titolare	V
	2 indica il termine per il ricorso (se ammesso)	V
	3 indica il divieto di condurre veicoli	V
	4 non indica il divieto di condurre veicoli	F
	5 è portato a conoscenza del titolare con lettera della Provincia	F
	6 comporta automaticamente la riduzione di validità dell'abilitazione	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0444		Il destinatario di un provvedimento di sospensione della patente	
	1	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie	V
	2	può proporre opposizione all'autorità giudiziaria del luogo della commessa violazione nel caso di sanzioni penali	V
	3	può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, ovvero, opposizione al giudice di pace nel caso di sanzioni penali	F
	4	può proporre ricorso al TAR nel caso di sospensione a tempo indeterminato	V
	5	può proporre opposizione all'autorità giudiziaria del luogo della commessa violazione nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie	F
	6	non può mai proporre ricorso	F
A0445		I punti della patente possono essere	
	1	decurtati da 1 a 10 in relazione alla gravità della violazione	V
	2	decurtati per un massimo di 15 (con qualche limite) qualora vengano accertate più violazioni	V
	3	decurtati per un massimo di 18 (con qualche limite) qualora vengano accertate più violazioni	F
	4	reintegrati fino a 6 per patente di categoria A, B, BE e di sottocategoria A1 mediante appositi corsi	V
	5	reintegrati fino a 6 per patente di categoria C, CE, D, DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB mediante appositi corsi	F
	6	incrementati di 2 punti se, nel corso di un biennio, non vengono accertate violazioni che comportano decurtazione di punteggio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti	V
	7	reintegrati fino a 10 per patente di categoria A, B, BE mediante appositi corsi	F
	8	reintegrati fino a 10 per patente di categoria C, CE, D, DE mediante appositi corsi	F
A0446		Ai titolari di CQC o CAP KB	
	1	sono attribuiti altri 20 punti	V
	2	il punteggio attribuito è unico per chi possiede sia la CQC sia il CAP tipo KB	V
	3	si applica la disciplina della patente a punti se gli illeciti sono commessi alla guida del veicolo per il quale è richiesta la CQC o il CAP KB, nell'esercizio di un'attività professionale	V
	4	non si applica la disciplina della patente a punti	F
	5	sono attribuiti altri 40 punti	F
	6	i punti attribuiti sono decurtati o reintegrati secondo le regole generali	V
	7	sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC mentre non si applica la disciplina della patente a punti per chi possiede il KB	F
	8	sono attribuiti 10 punti per chi possiede la CQC e 10 punti per chi possiede il KB	F
A0447		Possono essere recuperati i punti persi di CQC e CAP KB mediante appositi corsi di aggiornamento organizzati da	
	1	Provincia	F
	2	autoscuole o centri di istruzione automobilistica	V
	3	UMC	F
	4	scuole di qualsiasi ordine e grado	F
	5	soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati	V
	6	istituti scolastici	F
A0448		L'autoscuola ha i seguenti compiti	
	1	educazione stradale	V
	2	rilascio di abilitazioni alla guida	F
	3	formazione	V
	4	istruzione	V
	5	sospensione o revoca delle autorizzazioni alla guida	F
	6	rilascio di fogli rosa	F
A0449		L'autoscuola può svolgere l'attività	
	1	di rilascio patenti	F
	2	specifica di autoscuola	V
	3	di rilascio fogli rosa	F
	4	di scuola nautica	F
	5	di espletamento di pratiche attinenti alle patenti di guida	V
	6	di rilascio CQC	F
A0450		I veicoli adibiti al trasporto delle derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata	
	1	devono essere muniti di libretto MC 813	F
	2	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ATP	V
	3	sono equipaggiati di carrozzeria con centina e telone	F
	4	devono essere muniti di attestato ATP	V
	5	sono equipaggiati di carrozzeria identificata tramite apposita targhetta	V
	6	devono rispondere alla normativa tecnica contenuta nell'accordo ADR	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0451		Quando si circola alla guida di un veicolo a motore il conducente deve avere con sé	
	1	carta di circolazione o documenti sostitutivi	V
	2	certificato di proprietà	F
	4	attestazione del pagamento della tassa automobilistica	F
	5	autorizzazioni o licenze particolari richieste per l'esercizio di un'attività connessa alla circolazione del veicolo	V
	6	certificato di circolazione per ciclomotori	V
	7	certificato di iscrizione alla Camera di commercio dell'impresa	F
	8	dichiarazione di installazione della carrozzeria della ditta che ha allestito il veicolo	F
A0452		Quando la dotazione di punteggio della patente si esaurisce	
	1	si può reintegrare il punteggio mediante appositi corsi	F
	2	viene declassata la patente	F
	3	occorre sostenere un esame di revisione della patente	V
	4	viene reintegrato il punteggio iniziale entro i sei mesi successivi	F
	5	non è possibile integrare il punteggio mediante appositi corsi	V
	6	viene revocata la patente	F
A0453		L'accesso agli sportelli del PRA	
	1	è soggetto a particolari limitazioni	F
	2	non è soggetto a particolari limitazioni	V
	3	è consentito a concessionari	V
	4	è consentito a centri di raccolta veicoli da rottamare	V
	5	è limitato a concessionari e studi di consulenza automobilistica	F
	6	è consentito solamente per operazioni svolte tramite sportello telematico dell'automobilista	F
A0454		La massa ammessa di un autoarticolato a 4 assi non può superare le	
	1	40 t	V
	2	38 t	F
	3	24 t	F
	4	54 t	F
	5	64 t	F
	6	34 t	F
A0455		Sono soggetti a revisione quadriennale/biennale	
	1	autovetture	V
	2	ciclomotori	V
	3	trenini turistici	F
	4	filobus	F
	5	motoveicoli	V
	6	autocaravan fino a 3,5 t	V
	7	autocaravan superiore a 3,5 t	F
	8	autobus	F
A0456		L'attività dei conducenti che effettuano autotrasporto professionale di persone o di cose, con veicoli per i quali necessita una patente C, D, CE, DE è subordinata al conseguimento	
	1	della CQC per il trasporto di persone o di cose in base alla categoria della patente necessaria per guidare il veicolo	V
	2	dell'attestato di idoneità professionale di autotrasportatore	F
	3	del certificato di formazione professionale ADR	F
	4	di una specifica patente pubblica	F
	5	della CQC solamente se effettuano trasporti internazionali	F
A0457		La carta di qualificazione del conducente, in Italia, può essere rilasciata	
	1	a tutti i cittadini residenti nella UE	F
	2	ai conducenti residenti in Italia che guidano veicoli a livello professionale per imprese italiane	V
	3	a tutti indistintamente	F
	4	a tutti i conducenti che frequentano uno specifico corso di qualificazione iniziale e superano l'esame di idoneità	V
	5	a tutti i conducenti che hanno i requisiti per ottenerla	V
	6	ai conducenti residenti in Italia aventi patenti di categoria B	F
A0458		La carta di qualificazione del conducente non è richiesta ai conducenti	
	1	che effettuano trasporto merci in conto proprio a meno che il conducente non sia un dipendente avente qualifica di autista	V
	2	di autobus di linea	F
	3	dei veicoli eccezionali	F
	5	che effettuano trasporti con veicoli la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 3,5 t	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0459		I titolari del CAP KD possono	
	1	continuare a svolgere l'attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente utilizzando il CAP KD fino alla scadenza di validità	V
	2	presentare contestuale domanda per il rilascio del CAP KB e della CQC per documentazione, senza limiti di tempo	F
	3	svolgere solo l'attività di taxi ma non di noleggio di autovettura con conducente utilizzando il CAP KD fino alla scadenza di validità	F
	4	continuare a guidare taxi o autovetture di noleggio con conducente con il KD fino alla scadenza o con la CQC persone ottenuta per documentazione	V
	5	possono presentare domanda per il rilascio del CAP KC	F
A0460		La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
	1	serve solo per la guida dei taxi	F
	2	è obbligatoria per la guida professionale dei veicoli per cui necessitano le patenti C, CE, D, DE	V
	4	serve solo per la guida dei veicoli per invalidi	F
	5	occorre sempre qualora il conducente abbia almeno 23 anni	F
A0461		La carta di qualificazione del conducente (CQC)	
	1	non scade mai	F
	2	è soggetta al rinnovo con un apposito corso di formazione periodica	V
	3	scade solo se trasporta merci in regime di ADR (pericolose)	F
	4	è soggetta al rinnovo ogni 5 anni	V
	5	è soggetta al rinnovo ogni 10 anni	F
A0462		La validità della carta di qualificazione del conducente ha durata	
	1	di un anno	F
	2	di cinque anni	V
	3	di dieci anni	F
	4	illimitata	F
	5	identica a quella della patente di guida cui è accompagnata	F
A0463		La carta di qualificazione del conducente si consegue	
	1	esclusivamente previo superamento di una prova pratica	F
	2	previa frequenza di specifico corso, senza esame di idoneità	F
	3	di norma, previa frequenza di specifico corso e superamento di apposito esame finale di idoneità	V
	6	solo per esame	F
A0465		La disciplina del punteggiaggio sui documenti di guida si applica anche	
	1	alla CQC se la violazione è commessa alla guida di un autoveicolo per cui è prevista la CQC	V
	2	al CAP KB per la guida dei taxi	V
	3	alla CQC a prescindere dal tipo di veicolo che si guida	F
	4	alla CQC solo se le violazioni sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di autotrasporto	V
	5	solo alla patente di guida	F
	6	alla patente di guida e al KB	F
A0466		Le caratteristiche dei dispositivi retrovisori	
	1	consentono una buona visione verso la zona posteriore e la zona laterale del veicolo	V
	2	dipendono dall'acutezza visiva del conducente	F
	3	variano in base al tipo di dispositivo	V
	4	dipendono dalla lunghezza del veicolo	F
	5	variano in base alla categoria del veicolo	V
	6	sono definite da apposite norme emanate a livello UE	V
	7	dipendono dalla massa ammessa sull'asse anteriore	F
	8	sono indicate sulla carta di circolazione	F
A0467		Sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi	
	1	non occorre nessuna particolare segnalazione	F
	2	occorre la segnalazione di pericolo di colore arancio	F
	3	è previsto l'obbligo di far uso di cartelli di colore bianco con la scritta DA DISINFETTARE	V
	4	l'apposita scritta potrà essere dipinta sulle pareti laterali del veicolo o nella parte anteriore o posteriore e comunque non facilmente asportabile	V
	5	è previsto l'obbligo di far uso di cartelli di colore giallo con la scritta DISINFETTATO con apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito i lavori	V
	6	occorre la segnalazione di pericolo di colore azzurro	F
	7	deve essere apposta la scritta generica TRASPORTO ANIMALI VIVI ovvero specifica con la indicazione del tipo di animali (es. TRASPORTO CAVALLI)	V
	8	l'apposita scritta dovrà essere ben visibile a conveniente distanza	V

PROVINCIA DI SAVONA

A0468		La patente di categoria B1	
	2	può essere conseguita avendo almeno 18 anni	F
	3	abilita a condurre macchine operatrici	F
	4	abilita a condurre quadricicli aventi massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa massa batterie per i veicoli elettrici; potenza massima non superiore a 15 kW.	V
	5	abilita a condurre macchine operatrici eccezionali	F
	6	abilita a condurre macchine agricole	F
	7	abilita a condurre autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t purché non adibiti al traino	F
	8	abilita a condurre autoveicoli aventi fino a 16 posti escluso il conducente	F
A0469		Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ceduti in locazione con facoltà di compera (leasing) devono essere immatricolati:	
	1	a nome del locatore con riferimento al nominativo del locatario	V
	2	a nome del locatario con riferimento al nominativo del locatore	F
	3	esclusivamente a nome del locatore	F
	4	esclusivamente a nome del locatario	F
	5	indifferentemente a nome del locatario oppure a nome del locatore	F
	6	annotando sulla carta di circolazione la data di scadenza del contratto di leasing	V
	7	senza alcun riferimento alla data di scadenza del contratto di leasing	F
A0470		L'aggiornamento della carta di circolazione per intestazione temporanea è previsto nel caso di:	
	1	comodato	V
	2	provvedimento di affidamento in custodia giudiziale	V
	3	veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci	V
	4	locazione senza conducente	F
	5	temporanea disponibilità del veicolo per più di 15 giorni	F
	6	radiazione del veicolo	F
	7	esportazione del veicolo	F
A0471		L'aggiornamento dell'ANV e il rilascio di apposita attestazione di avvenuta annotazione ricorrono nel caso di:	
	1	comodato	F
	2	provvedimento di affidamento in custodia giudiziale	F
	3	veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci	F
	4	locazione senza conducente	V
	5	temporanea disponibilità del veicolo per più di 10 giorni	F
	6	radiazione del veicolo	F
A0472		L'aggiornamento della carta di circolazione per intestazione temporanea nel caso di comodato deve essere richiesto:	
	1	entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	V
	2	entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	F
	3	entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula del comodato	F
	4	entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del comodato	F
	5	entro un congruo periodo di tempo dalla data di stipula del comodato	F
A0473		È ammessa la disponibilità temporanea di veicoli adibiti al trasporto professionale o commerciale di cose:	
	1	nel caso di contratto di locazione	V
	2	nel caso di contratto di comodato	V
	3	nel caso di contratto di sublocazione	F
	4	nel caso di contratto di subcomodato	F
	5	senza limiti	F
	6	mai	F
	7	sempre per necessità di trasporto	F
A0474		Sono soggetti a immatricolazione con registrazione presso l'UMC e il PRA:	
	1	autoveicoli	V
	2	motoveicoli	V
	3	ciclomotori	F
	4	rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 t	V
	5	rimorchi con massa complessiva inferiore a 3,5 t	F
	6	macchine operatrici	F
	7	macchine agricole	F

PROVINCIA DI SAVONA

A0475		L'immatricolazione dei veicoli comporta il rilascio da parte del UMC di:	
	1	carta di circolazione	V
	2	targhe	V
	3	eventuali documenti aggiuntivi e/o integrativi della carta di circolazione	V
	4	atto di vendita del veicolo	F
	5	dichiarazione di conformità del veicolo	F
	6	contratto di leasing che deve essere vidimato dall'UMC ed è parte integrante della carta di circolazione	F
A0476		Le macchine agricole e loro complessi si possono condurre con la patente:	
	1	AM	F
	2	A1 (tutte)	F
	3	A1 (quelle che non superano i limiti di sagoma e massa previsti dall'art. 53 CDS e velocità massima di 40 km/h)	V
	4	B (anche se eccezionali)	V
	5	B (escluse quelle eccezionali)	F